

TORNATA DEL 23 APRILE 1855

— 20 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Comunicazione di una lettera del ministro dell'interno — Omaggio — Relazione sul progetto di legge per il concentramento della manifattura dei tabacchi al Parco, ed alienazione del relativo fabbricato in Torino — Discussione generale sul progetto di legge per la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi ed altri provvedimenti intesi a migliorare la condizione dei parroci più bisognosi — Parlano contro il progetto i senatori Di Castagneto e monsignor Billet; in favore i senatori Musio e Mameli.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

Dà quindi lettura del seguente sunto di petizioni:

1834. Settecento quarantasei abitanti della provincia di Casale, sottoscritti in vari distinti fogli aventi lo stesso modulo,
1835. Settantacinque abitanti del comune di Camino, provincia di Casale,
1836. Settantasei abitanti del comune di La Pietra, provincia d'Albenga,
1837. I signori conte Felice e cav. Giuseppe Avogadro di Quinto, non che il signor marchese Giuseppe Berzetti Buronzo,
1838. I confratelli del Santissimo Sacramento della diocesi d'Asti in numero di 151,
1839. Le religiose Carmelitane scalze del monastero di Santa Teresa di Savona in numero di 21,
1840. I parroci e sacerdoti del comune di Loano, provincia d'Albenga, in numero di 14,
1841. I parroci e sacerdoti della vicaria di Carignano in numero di 44,
1842. I parroci e sacerdoti della parrocchia di San Nicolò, comune di La Pietra, in numero di 7,
1843. Cento uno abitanti della borgata di San Pietro del Gallo, provincia di Cuneo,
1844. Cinquantadue abitanti della provincia di Cuneo,
1845. Tre abitanti della provincia d'Acqui unitamente a 6 sacerdoti,
1846. Pistone Francesco e Lazzarino Giovanni, sacerdoti della diocesi d'Acqui,
1847. I parroci e sacerdoti della diocesi di Savona in numero di 29,
1848. Cento settantadue abitanti del comune di San Fruttoso, provincia di Genova, sottoscritti in due distinti fogli,
1849. Duecento cinque abitanti della città di Genova, sottoscritti in distinti fogli unitamente a 4 sacerdoti,
1850. Cinquantacinque abitanti della borgata di Forno, provincia di Susa,
1851. Novantasei abitanti della Madonna di Campagna,
1852. Diciotto abitanti del comune di Gabiano, provincia di Casale,

1853. Settantasette abitanti del comune di Pocapaglia, provincia d'Alba,
1854. Quattro abitanti del comune di Châtillon, provincia d'Aosta,
1855. Cinquantacinque abitanti del comune di Chambave, provincia d'Aosta,
1856. Sessantanove abitanti del comune di Morgex, provincia d'Aosta,
1857. Cento quarantasei abitanti del comune di Gignod, provincia d'Aosta,
1858. Cento tredici abitanti del comune di Aimaville, provincia d'Aosta,
1859. I parroci e sacerdoti della provincia d'Aosta in numero di 26, firmati in due distinti fogli,
1860. I religiosi Carmelitani scalzi del convento di Santa Teresa in Voltri in numero di 9,
1861. La vicaria di Gamalero, diocesi d'Alessandria, in numero di 4,
1862. I sacerdoti delle parrocchie di Pancalieri, Polonghera e Faule, in numero di 11,
1863. Il dottore Moggia Giacinto di Caltignaga, provincia di Novara,
1864. Mille quattrocento sessantasette abitanti del comune di Castellamonte, provincia d'Ivrea, in tre distinte petizioni,
1865. Duecento quarantaquattro abit. della prov. d'Ivrea,
1866. Venti abitanti del comune di Valprato, prov. d'Ivrea,
1867. Cinquantaquattro abitanti del comune di Cossogno, provincia di Pallanza, con 2 sacerdoti,
1868. Cinquantacinque abitanti del comune di Carbonara, provincia di Tortona, con 5 sacerdoti,
1869. Cento otto abitanti del comune di Breglio, provincia di Nizza marittima, con 8 sacerdoti,
1870. Ventitré abitanti del comune di Giustenice, provincia d'Albenga,
1871. Settantacinque abitanti del comune di Saluggia, provincia di Verceili,
1872. Il teologo Vassarotti Giovanni Domenico, parroco di Cavallermaggiore,
1873. I sacerdoti del comune di Zeme, provincia di Mortara, in numero di 6,
1874. Il padre rettore dei Certosini unitamente a tutti i suoi religiosi in numero di 17,

1875. Cento quattordici abitanti della città di Genova, sottoscritti in diversi fogli aventi tutti lo stesso modulo,
1876. Ventotto abitanti di Pieve Zignago, provincia di Levante, con 12 sacerdoti,
1877. Cento cinquantaquattro abitanti del comune di Bosa, provincia di Cuglieri, con 50 sacerdoti,
1878. Seicento ventitrè abitanti del comune di Sanfront, provincia di Saluzzo, sottoscritti in due distinte petizioni,
1879. Settantanove abitanti del comune di Valgrana, provincia di Cuneo,
1880. Sedici abitanti del comune di Roccavione, provincia di Cuneo, con 3 sacerdoti,
1881. Duecento abitanti del comune di Limòne, provincia di Cuneo,
1882. Duecento diciassette abitanti del comune di Cherasco, provincia di Mondovì,
1883. Quarantaquattro abitanti del comune di Bersezio, provincia di Cuneo,
1884. I canonici e sacerdoti della prov^a di Voghera inn^o di 14,
1885. Le monache del monastero di Santa Caterina in Voghera in numero di 12,
1886. Cento abitanti del comune di Masserano, provincia di Biella,
1887. Quindici abitanti di Pieve di Montarzolo, diocesi di Bobbio,
1888. Duecento trentacinque abitanti del comune di Canischio, provincia d'Ivrea,
1889. Cento sessanta abitanti del comune di San Giorgio Canavese, provincia d'Ivrea,
1890. Ottantaquattro abitanti del comune di Chiesanuova, provincia d'Ivrea,
1891. Duecento sessantanove abitanti del comune di Borgo San Dalmazzo, provincia di Cuneo,
1892. Duecento quarantacinque abitanti del comune di Boves, provincia di Cuneo, con 14 sacerdoti sottoscritti in due distinte petizioni,
1893. Cento diciassette abitanti del comune di Alassio, provincia d'Albenga,
1894. Duecento abitanti del comune di San Remo,
1895. Cento ventisei abitanti del comune di Cossato, provincia di Biella,
1896. Cinquantun abitanti del comune di Sant'Angelo, provincia di Lomellina,
1897. Trentasei abitanti del comune di Argentera, provincia di Cuneo,
1898. Duecento quattordici abitanti del comune di Villarfocchiardo, provincia di Susa,
1899. Sessantannove abitanti del comune di Castelletto Stura, provincia di Cuneo, e di Montanara, provincia di Mondovì,
1900. Trentun abitanti del comune di Biestro, provincia di Savona,
1901. Sedici abitanti del comune di Caramagna,
1902. Undici abitanti della parrocchia di San Martino, comune di Verezzi, con 2 sacerdoti,
1903. Trentatré abitanti del comune di Millesimo, provincia di Savona,
1904. Cento sessantacinque abitanti del comune di Alfiano, provincia di Casale,
1905. Ottocento quarantacinque abitanti del comune di Loano, provincia d'Albenga, sottoscritti in diversi fogli aventi lo stesso modulo,
1906. Cinquantatré abitanti del comune di Silvano d'Orba, provincia di Novi, con 6 sacerdoti,
1907. Cento trentaquattro abitanti della borgata di Parone, provincia di Susa,
1908. Trentotto abitanti del comune di Villafranca d'Asti con 3 sacerdoti,
1909. Ottanta abitanti del comune di Vignale, provincia di Casale,
1910. Cento cinquantotto abitanti del comune di Revello, provincia di Saluzzo,
1911. Quindici abitanti del comune di Campiglia Canavese, provincia d'Ivrea,
1912. Sessantatré abitanti del comune di Montezemolo, provincia di Mondovì,
1913. Cento trentanove abitanti del comune di Moncalieri, provincia di Torino,
1914. Quindici abitanti del comune di Salasco, provincia di Vercelli,
1915. Trecento ottantacinque abitanti della prov. d'Ivrea,
1916. Trecento quattro abitanti della provincia di Vercelli,
1917. Ottantaquattro abitanti del comune di Garesio-Poggiolo, provincia di Mondovì,
1918. Undici abitanti del comune di Entraque, provincia di Cuneo,
1919. Cinquantadue abitanti della provincia di Saluzzo,
1920. I parroci e sacerdoti della vicaria di Vignale in numero di 20,
1921. I parroci e sacerdoti della vicaria di Rivoli in n° di 34,
1922. I parroci e sacerdoti dei comuni di Ceresole e Noasca in numero di 13,
1923. Il sacerdote don Chiaverino Antonio, maestro elementare in Alice Vercellese,
1924. Le monache Agostiniane del monastero della SS^{ma} Annunziata di Pieve, diocesi d'Albenga, in numero di 16,
1925. I Carmelitani scalzi della città di Savona in n° di 10,
1926. Il teologo Bachisio Sogos, rettore parrocchiale di Tiesi, diocesi di Sassari,
1927. I Carmelitani scalzi del convento di San Deserto di Genova in numero di 9,
1928. I Carmelitani scalzi del convento di San Carlo di Genova in numero di 14,
1929. Le suore Carmelitane scalze dei Santi Giuseppe e Teresa di Genova in numero di 21,
1930. Zubino Biagio e Filippo Galvazzi arcipreti di Cassinelle, diocesi d'Acqui,
1931. Sei abitanti del comune di Bozzolo, prov. di Casale,
1932. Cento quarantacinque abitanti del comune di Frabosa, provincia di Mondovì,
1933. Novantatré abitanti del comune di Cosseria, provincia di Savona, con 2 sacerdoti,
1934. Settantaquattro abitanti del comune di Mongrando, provincia di Biella,
1935. Cento ottantanove abitanti del comune di Valtouranche, provincia d'Aosta,
1936. Centosette abitanti del comune di Pontey, provincia d'Aosta,
1937. Il signor Edoardo Ferrero della Marmora, Domandano che venga rigettato il progetto di legge per la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi, ecc.
1938. Cento quarantadue abitanti del comune di Sampeyre, provincia di Saluzzo,
1939. Trenta abitanti del comune di Vernante, provincia di Cuneo,

1940. Cinquantatré abitanti del comune di Chiusa, provincia di Cuneo,

1941. Sessantatré abitanti del comune di Acceglio, provincia di Cuneo,

1942. Venti abitanti del comune di Envie, prov. di Saluzzo,

1943. Settantun abitanti del comune di Trumello, provincia di Lomellina,

1944. Ventitré abitanti della provincia di Casale,

1945. Novantadue abitanti della provincia di Spezia,

1946. Ottantasei sudditi sardi residenti nella città di Lione,

Domandano che venga adottato il progetto di legge per la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi, ecc.

1947. Diversi cittadini di Chiavari (Petizione mancante dell'autenticità delle firme).

1948. Diversi abitanti del comune d'Annecy (Petizione mancante dell'autenticità delle firme).

1949. Il signor Magari Francesco (Petizione mancante dell'autenticità delle firme).

1950. Diversi abitanti di Fontanella di Boves (Petizione mancante dell'autenticità delle firme).

1951. Diversi abitanti di Viarigi, provincia di Casale (Petizione mancante dell'autenticità delle firme).

1952. Diversi abitanti della riviera del mandamento d'Orta (Petizione mancante dell'autenticità delle firme).

1953. Don Bobbio Giorgio e don Giovanni Trucco, sacerdoti (Petizione mancante dell'autenticità delle firme).

PRESIDENTE. Si darà anche lettura di una lettera del ministro dell'interno, diretta alla Presidenza.

QUARELLI, segretario, legge la lettera del ministro dell'interno, colla quale partecipa al Senato, che il Consiglio delegato della città di Torino, aderendo alle istanze mossegli dal Ministero, ha deliberato che i membri del Parlamento, mediante la ostensione dei distintivi della loro qualità possano sempre visitare nelle ore in cui è vietato l'ingresso ai cittadini, tanto il Camposanto generale quanto quello di San Pietro in Vincoli, e ciò nei mesi di marzo, aprile, settembre e ottobre dalle 9 del mattino alle 3 pom.; in maggio, giugno, luglio ed agosto dalle 8 alle 7; e finalmente in gennaio, febbraio, novembre e dicembre dalle 10 alle 3.

PRESIDENTE. Debbo rendere conto alla Camera dell'omaggio fattole dal comandante generale del real corpo dello stato maggiore di un esemplare della carta della Crimea in dieci fogli alla scala di 1/170,000.

Faccio anche conoscere alla Camera essere stata deposta sul banco della Presidenza dal senatore Quarelli la sua relazione sul progetto di legge riguardante il concentrazione delle manifatture dei tabacchi al Parco ed alienazione del relativo fabbricato in Torino, la quale sarà stampata e distribuita ai signori senatori.

DISCUSSIONE GENERALE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DI COMUNITÀ E STABILIMENTI RELIGIOSI ED ALTRI PROVVEDIMENTI INTESI A MIGLIORARE LA CONDIZIONE DEI PARROCI PIÙ BISOGNOSI.

PRESIDENTE. Seguendo l'ordine del giorno dichiaro aperta la discussione sul progetto di legge riguardante la soppressione di alcune comunità religiose, ed invito i membri dell'ufficio centrale a prendere il loro posto. (Vedi volume *Documenti*, pag. 1653, 1654 e 1663.)

La parola secondo l'ordine d'iscrizione appartiene in primo luogo al senatore Di Castagneto.

DI CASTAGNETO. Signori senatori! L'esperienza dei trascorsi anni parlamentari mi fa persuaso, o signori, che ciascuno di voi suole recare un sì accurato studio nell'esame delle principali leggi a noi sottoposte, da dover egli raramente modificare il suo criterio anche a fronte delle più luminose discussioni.

Quindi nell'abbondanza degli scritti autorevoli e profondamente meditati che ci furono distribuiti sulla materia, dopo il solenne e dignitoso conflitto seguito in un altro recinto, pare che un voto silenzioso dovrebbe essere la sola parte riservata al minimo fra i vostri oratori. Se non che il paese tiene gli occhi rivolti su di noi, ed egli ha diritto di conoscere i motivi da cui siamo mossi a gettare il nostro voto nell'urna.

Onde anche il piccolo obolo deposto sull'altare della patria avrà il merito di persuadere i nostri concittadini come tutti gli sforzi siansi riuniti in Senato a chiarire questo importantissimo argomento.

E qui confesso, che dopo matura considerazione il risultato del mio convincimento mi avrebbe indotto a proporvi la questione preliminare, così manifesta essendo, a mio avviso, l'opposizione del progetto colla lettera e collo spirito dello Statuto, da paralizzare la nostra competenza.

Ma la questione preliminare è oggetto di particolare apprezzazione, e siccome dal di lei rigetto potrebbe nascere il dubbio che fosse sanzionato un principio che io non credo nell'opinione della maggioranza del Senato, dirò alcune parole sul punto della costituzionalità.

Lo Statuto non è, nè deve essere elastico: l'articolo 78, che attribuisce al potere legislativo l'interpretazione delle leggi, non parla d'interpretazione dello Statuto, il quale è dichiarato legge fondamentale ed irrevocabile della monarchia. Se fosse altrimenti, le nostre istituzioni, la vostra esistenza medesima come alto potere dello Stato non avrebbero base solida, sarebbero in continuo pericolo. Che più? lungi d'aver fallito al suo scopo, lo Statuto ha anzi data nobile prova di sé in tempi di dolorose vicende, e prova tale da onorare gli uomini che vi hanno posto mano, compiendo un'opera di tanta mole, nel giro di pochi giorni ed in difficilissime contingenze.

Ed io, che la di lui mercè ho l'onore di sedere in mezzo a voi, e veggio i rappresentanti della nazione discutere ampiamente e liberamente gli interessi più vitali del paese non so disconoscere una tale verità, e pensando col magnanimo principe che lo largiva, che le forti e larghe istituzioni costituzionali contenute nello Statuto sono il più sicuro mezzo di raddoppiare i vincoli di affetto tra la Corona ed il popolo e di meritarsi un glorioso avvenire, prego Iddio che le benedica.

Fondamento poi d'una ben ordinata società è il principio religioso, e molto più lo deve essere in un governo libero. La libertà, appunto perchè rallenta il freno materiale della repressione, ha d'nopo del freno morale.

Scorrete la terra; studiate le diverse credenze, culti e sette e troverete che ovunque il principio religioso sta in cima ai doveri sociali.

Quindi la religione, non dirò della maggioranza, ma dell'universalità della nazione essendo fortunatamente la cattolica, apostolica, romana, fu savio pensiero non solo religioso ma politico quello di iscrivere la dichiarazione in fronte al nostro Codice ed alle nostre libertà.

Ma la religione non è un'idea astratta; essa è insepara-

bile dalla Chiesa, la quale spiega la sua salutare influenza coll'infallibilità de' suoi dogmi, colla maestà de' suoi riti, colla gerarchia de' suoi ministri, coll'associazione dei fedeli sparsi su tutta la superficie del mondo.

Nè altro ha potuto essere il senso dell'articolo 1° dello Statuto nella sua semplicità, nella sua lettera e nel suo spirito. Accettare la religione cattolica qual è nelle sue credenze e nelle sue istituzioni, rispettare sì, ma solamente tollerare gli altri culti conformemente alle leggi.

Quest'articolo fu la più solenne e costituzionale conferma degli articoli 1, 2, 25, 418, 433 e 436 del Codice civile, consecrando i diritti della Chiesa in modo altrettanto imperituro quanto lo Statuto medesimo, e ponendoli sotto la salvaguardia degli articoli 24, 25, 26 e 29 del patto fondamentale.

Ora pertanto se si venisse a dirci che la religione dello Stato altro non suona che un simbolo religioso con cui il Governo porge voti e scioglie inni di grazie all'Altissimo, io credo che in argomento di tanta importanza la leggerezza del proposito sarebbe tale da meritare la più energica disapprovazione.

Ma che? nelle religioni così dette riformate non si è trovato altro scioglimento a mantenere il prestigio morale e religioso, che dichiarando il capo dello Stato capo anche della Chiesa, e noi che abbiamo la sorte di vivere nell'unità, negheremo alla religione nostra l'augusto carattere di suprema autorità che tanto la rende ai fedeli veneranda?

Invano cercheremmo d'illuderci, e comunque in contrario s'invochino gli oracoli della scienza, sarebbe un vero sofisma credere possibile di ammettere la presente legge, senza derogare a tutti i citati articoli del Codice, nè potete derogarvi, senza abrogare l'articolo 1, e derogare gli articoli 24, 25, 26 e 29 dello Statuto.

Su questo terreno io non accetto di combattere, perchè sarebbe portare la mano all'arca santa delle nostre libertà e disconoscere l'alta missione del Senato, il quale è chiamato a conservare e non a distruggere.

Parlando a chi, come voi, o signori, ha sentito quanto si è detto, ed ha letto quanto si è scritto, non è d'uopo estendersi in lunghi ragionamenti, e questo riflesso mi servirà di guida a restringere a sommi capi le mie osservazioni.

Sceverata dai mezzi oratorii e dalle dottrine dei suoi propugnatori, la legge, se non erro, cerca di giustificarsi coi seguenti motivi:

Distrurre le immunità, le giurisdizioni temporali della Chiesa, onde rinvigorire l'autorità morale.

La proprietà ecclesiastica è di altra natura che non la proprietà dei cittadini.

I beni, i diritti accordati dal Governo possono essere dal Governo ritolti.

La religione non rivendica diritti sui beni della terra; la Chiesa deve essere ristretta allo spirituale.

Non si sopprimono col progetto gli ordini religiosi, ma solo la personalità civile, e ciò lo Stato lo può fare senza concorso dell'autorità ecclesiastica; quindi non vi è violazione dello Statuto, essendo libero a chiunque di vivere in associazione religiosa.

I chiostrî non sono più di beneficio alla società moderna, la quale anzi ne sente un danno nell'agricoltura e nel commercio; e non sono nemmeno più utili alla religione.

I beni della Chiesa sono cose temporali; dunque il diritto di regolarne l'uso e di ripartirli pel maggior bene della Chiesa spetta allo Stato.

Voi siete troppo accorti, o signori, per non vedere la

portata di questo sistema, e come tutta l'economia della legge consista nel dichiarare le proprietà della Chiesa proprietà dello Stato; ovvero, in altri termini, che il disporre di tali beni spetti allo Stato, non alla Chiesa.

Si tratta insomma d'inaugurare una nuova dottrina, diversa da quella che in tempi non meno gloriosi per la monarchia guidò la sapienza dei nostri principi, dei nostri uomini di Stato, di quegli illustri magistrati, i quali con tanta fatica fabbricarono sulla base dei concordati l'edificio delle relazioni tra Chiesa e Principato, che ora rimarrebbe atterrato d'un sol colpo: si tratta di contrapporre due principi: il principio dell'esistenza dei due poteri, i quali separati nei loro diritti e nella loro giurisdizione, concorrono col loro accordo al bene spirituale e temporale dei cittadini, ovvero d'un potere civile, il quale verrebbe col fatto a riassumere in sé, ed assorbire ogni giurisdizione temporale, riducendo la Chiesa alla spiritualità, cioè ad un'idea astratta.

Quando io parlo di Chiesa, non crediate, o signori, che io voglia della presente legge fare una questione religiosa. Se un mio voto ardentissimo fosse esaudito in questi tempi di gravi politici rivolgimenti, si farebbe tregua alle questioni religiose, e ponendo noi ogni nostro studio a consolidare le nostre istituzioni, l'accordo fra il temporale e lo spirituale troverebbe poi dopo un più facile scioglimento.

Vedo pur troppo che la proposta legge sanziona tali principi, a cui non può acconsentire nè essere indifferente il vero cattolico. Ma a me non spetta penetrare nel santuario delle coscienze; d'altronde vi ha in mezzo a noi chi può parlare con autorità su tale materia.

Io mi limito e considero la Chiesa nei suoi rapporti col potere civile, e sto osservando con ispavento lo spettacolo delle moderne società, le quali, mentre proclamano il beneficio della libertà, che è pur dono tutto celeste, vincolano questa stessa libertà con leggi eccezionali a danno della Chiesa e pongono in diffidenza al popolo i suoi ministri sotto lo specioso motivo di rendere più efficace la salutare influenza della religione. Funesto inganno di cui i popoli stessi, e tutti gli ordini della società, coglieranno amari frutti quando non sarà più tempo di ripararvi! E non sarebbe egli più razionale il dire: amiamo il popolo, sì, ma amiamolo nel suo vero interesse? Impari esso a star saldo, non a vacillare nella fede, a rispettare le leggi e le proprietà, e sappia che il vero conforto, la vera consolazione ad una vita faticosa e sovente travagliata, egli lo troverà in quella religione, che ricevendo l'uomo al suo nascere, lo accompagna fino al sepolcro.

A chi ama la monarchia, a chi brama sinceramente vedere radicarsi le nostre istituzioni non può non recare grande amarezza l'incessante conflitto tra la Chiesa e lo Stato.

Siede sui banchi ministeriali uno scrittore altrettanto benemerito, quanto elegante dei fasti della Casa di Savoia, ed egli può dirci come dinastia e religione siansi per secoli talmente immedesimate che nel popolo la venerazione a' suoi principi fosse inseparabile da un sentimento religioso.

L'idea della pietà e della beneficenza camminavano di pari passo coll'affetto alla Casa di Savoia, ed io credo pericoloso separare nell'immaginazione del popolo il potere temporale dallo spirituale, quasi sia indifferente al benessere della società il mutuo loro accordo.

Del resto, ai tanti gravami religiosi, politici ed economici che vi ho più sopra enumerati e che si adducono onde togliere di mezzo le corporazioni religiose, io rispondo che la religione fu data ad uomini, e per uomini. Essa prese il

suo incremento colla protezione divina, ma con mezzi umani: niuna meraviglia adunque, se dove vi sono uomini, ivi ancora s'incontrino le debolezze dell'umanità.

Ma ritenete, o signori, che le debolezze degli individui non distruggono le istituzioni; le istituzioni periscono quando sono falsati i principii che le informano.

Errarono le repubbliche, e furono distrutte; errarono le dinastie, e scomparvero; ma la Chiesa cattolica non errò e non potrà errare giammai ne' suoi principii e nella sua dottrina, e sarà anzi prova più splendida della sua divinità l'essersi la religione conservata pura e santa malgrado la fragilità de' suoi ministri.

Come la Chiesa è immutabile, così ella può sussistere senza gli ordini religiosi.

Non vogliamo tuttavia scordarci che i consigli di perfezione furono insegnati da Cristo nel suo Vangelo; che la vita cenobitica ne è la pratica applicazione e che il Vangelo è di tutti i tempi.

Dunque l'esistenza delle corporazioni religiose concorre a formare quella mirabile armonia e varietà di ministero distribuiti nella chiesa di Gesù Cristo, per ispirazione del suo divin fondatore.

Dire poi che tolta la personalità civile si lascia sussistere l'associazione religiosa; che non è violata la proprietà, ma solo se ne procura un più equo riparto nell'interesse stesso della Chiesa, è questo un argomento che non è serio, che non è degno del senno di profondi giureconsulti: e se il triste esempio di mettere le mani sulle proprietà garantite dallo Statuto venisse dall'alto, la pubblica moralità ne avrebbe un crollo funesto e fatale.

Che il Governo voglia promuovere e secondare quelle riforme che i tempi e le circostanze possono consigliare, ella è questa degna parte della sua missione; il decidere dell'utilità religiosa è tale un giudizio che vuol essere riservato al capo supremo della Chiesa.

E chi di noi potrà dire il bene ottenuto od il male evitato dall'esistenza delle comunità religiose? Chi misurare le conseguenze di un voto che recasse una tal ferita alla Chiesa? A questo proposito mi preoccupa altamente un pensiero che vi chiedo permesso di comunicarvi.

Il grido di guerra suona da un capo all'altro dell'Europa, e questo grido fu sollevato da una questione religiosa.

Un gran potentato pretendeva esercitare il patronato ufficiale sopra i sudditi cristiani della Sublime Porta, e le altre grandi potenze volevano concorrere per ottenere dal Governo Ottomano la consacrazione e l'osservanza dei privilegi religiosi delle diverse comunità cristiane.

Questa pretesa delle grandi potenze vi parve tanto ragionevole che voi stessi vi avete aderito, e noi concorriamo con generosi sacrifici a sostenerla anche colle armi.

Ma noi che siamo cattolici, potremo noi negare al Romano Pontefice almeno il patronato sugli ordini monastici? E se egli lo ha per diritto incontestabile, come saremo conseguenti a noi stessi, nell'operare soppressioni, riduzioni, riforme anche interne nei monasteri, senza il di lui consentimento? Io lascio questo tema alla vostra meditazione.

Con ciò non intendo mettere un limite all'onnipotenza del potere civile, di eliminare quelle società e quegli ordini che egli possa credere nocivi allo Stato. Ma questo diritto vuol essere subordinato a giustizia, e siccome il Governo deve tutelare non solamente i diritti, ma ancora la libertà dei cittadini, così quando l'interesse universale non si opponga, la libertà deve essere la regola e non l'eccezione.

Ora, fin dai primordi di questa memorabile lotta io sentii

proclamare che non vi è lagnanza di corruzione di costumi; che le nostre libertà nulla hanno da temere dai conventi e la generosa testimonianza non ebbe contraddittori.

Cessando quindi ogni pericolo per lo Stato, le libertà alzano la voce al vostro cospetto ed invocano il diritto di proprietà, il diritto d'associazione, il diritto d'uguaglianza, con quelle eloquenti parole cadute dalla tribuna e da dotti scritti, che meglio di me avranno servito a far nascere la persuasione nell'animo vostro.

Oh! non fia che in Piemonte, terra classica di libertà, siamo ridotti al punto, che mentre libertà si accorda ad ogni associazione, soli i religiosi e le religiose consacrate a Dio non possano nel silenzio del loro chiostro alzare le mani al cielo ed offerire umili e fervorose preghiere per la prosperità di tutte le classi di cittadini, i quali, se fede ancora esiste, ben debbono conoscere di quanta efficacia sia la preghiera al bene della società.

Che se ad una pubblica utilità si mira nel voler disporre delle loro sostanze materializzando una questione d'ordine tanto superiore per farne una questione pecuniaria, in tal caso la santità del patto fondamentale, la necessità dell'accordo fra la Chiesa e lo Stato deve sconsigliare da qualunque disposizione che non segua d'accordo fra le dette autorità, e che potrebbe avere lamentevoli e prolungate conseguenze.

Signori! Quando senza spirito di parte, un sentimento solo ci riunisce tutti, ed è il bene della patria nostra, sembra che le difficoltà dovrebbero essere più facilmente superate.

Questo pensiero è dominante nella relazione dell'ufficio centrale, e comunque divise siano le opinioni, si capisce dove tutte vadano a ferire.

Due dei commissari fissando l'occhio a quei principii eterni del giusto che sono stampati nel cuor nostro e nello Statuto, mentre non disconoscono l'importanza e la gravità dello scopo finale che il Governo si propone, ci pingono con vivi colori le conseguenze che rimpetto alla Chiesa, alla società e agli individui appartenenti alle comunità religiose nasceranno dall'adozione della legge.

Fare l'elogio di quelle gravi e severe parole sarebbe un diminuirne il pregio, ed io mi restringo a dire che esse sono il compendio di quella morale politica che sola può assicurare l'esistenza e la prosperità delle nazioni.

Due altri membri, considerando più specialmente le condizioni delle finanze della società ai giorni nostri, accettano in massima il progetto, consigliando alcuni riguardi a favore di quei religiosi che volessero finire i loro giorni nel chiostro. Qui voi vedete il diritto cedere il posto al fatto, e mentre, con esempio forse unico nella storia, la nostra trasformazione politica scendendo dal trono del principe, seguì in modo tutto pacifico, aprire ora noi stessi e di nostro pieno gradimento l'adito a quelle dottrine che in tempi non tanto remoti precedettero ed accompagnarono i turbini rivoluzionari!

Tanto varrebbe il sostenere che si può osservare lo Statuto variandone i principii e gli articoli a beneplacito del Parlamento.

Nemmeno poi io trovo totalmente logica la conseguenza che si vuol dedurre, e mi basti di citarvene un brano.

Qui è detto: « In ordine ai beni degli enti morali soppressi ritengono i suddetti commissari che per effetto della soppressione essi divengano vacanti, e perciò lo Stato ne acquisti la disponibilità secondo le massime serbate dai nostri magistrati, ma coll'obbligo morale di riservarli ad usi ecclesiastici e pii, obbligo a cui ottimamente si adempirebbe applicandoli a sostentamento dei parroci. »

Ma io pongo questo dilemma: o i beni sono vacanti e lo Stato deve poterne disporre con quell'ampia libertà che la legge accorda ai veri proprietari; ovvero i beni debbono essere destinati ad usi ecclesiastici, e ritenendo la natura di beni della Chiesa non se ne deve poter disporre senza il concorso dell'autorità spirituale.

Il quinto commissario, mentre respinge risolutamente la parte abolitiva della legge, accetta il concorso dei corpi morali al pagamento delle congrue parrocchiali.

Se il concorso fosse volontario, ogni giusto desiderio sarebbe soddisfatto, ma la quota forzata rimette in campo tutte le questioni di principii. Evidentemente l'idea del quinto commissario racchiude quella di una transazione: ora si può transigere sopra un diritto quando le parti cedono sui loro diritti; si può transigere sui fatti quando le parti minorano le conseguenze dei fatti: ma la transazione sui principii è la distruzione del principio medesimo. D'altronde una transazione per essere completa deve essere un patto bilaterale e non sinallagmatico; e se in questo anno noi abbiamo transatto, senza la Chiesa, per un milione di rendita, non ci è motivo perchè partendo dalla medesima base non si venga in appresso a disporre di tutto il capitale. E quando si dev'essere all'esecuzione della misura per determinare la quota di concorso, la questione abolitiva di alcune case dovrà presentarsi necessariamente e converrà entrare nell'esame della maggiore o minore utilità religiosa, degli oneri pii, insomma nel dominio del potere spirituale, e compiere di più in più la condizione delle cose.

Io, o signori, penso che è necessario ed urgente provvedere alla condizione de' parroci, e bramo ardentemente che un fatto compiuto trovi il suo rimedio in una convalidazione.

Spingo anche più oltre la mia fiducia, e spero che un desiderio così giusto possa sortire il suo effetto anche indipendentemente dalle altre questioni pendenti colla Corte di Roma.

La storia del passato ci dimostra, o signori, come la Chiesa con materna ed amorevole sollecitudine si prestò sempre a sollievo dello Stato, e nel rendere omaggio ad un gran principio coll'indurre il Governo ad entrare in una via di conciliazione, voi manterrete viva una sorgente che fluirà sempre benefica, senza avventurare il paese in operazioni, che anche dal solo lato finanziario, non compariscono giustificate colle prove di un materiale vantaggio presente e futuro.

Parlai, o signori, strettamente sulla questione generale, astenendomi per ora dall'entrare ne' particolari degli articoli, e conchiudo con dire, che concorrendo nel voto dei due primi commissari dell'ufficio centrale io ricuso il progetto ministeriale non meno che il partito della quota forzata di contributo, perchè non credo accettabili i mezzi coi quali s'intende darvi esecuzione e mi riservo poi di proporre od accettare quell'ordine del giorno od emendamento che aprirà la via al Governo del re a conseguire per mezzo di trattative quel giusto scopo da lui e da noi tutti desiderato.

PRESIDENTE. Penso che il Senato vorrà aggradire che gli oratori si alternino, come lo hanno alcuni manifestato: in conseguenza io nella serie degli oratori che sono inseriti pro e contro la legge debbo in primo luogo dar la parola al senatore Musio.

MUSIO. Signori! Due gravi quesiti sono proposti oggi alla sapienza del Senato: primo, se la potestà civile, senza intervento della potestà ecclesiastica, possa da per sé legittimamente imporre sopra pingui benefici quote di soccorso

a pro di parroci indigenti; secondo, se la stessa potestà civile possa da per sé sopprimere dentro lo Stato ordini religiosi e disporre dei beni per tal modo divenuti vacanti.

La legge posta in discussione risolve affermativamente in pro della potestà civile entrambi i quesiti, ed io penso che per quanto concerne il punto di competenza legislativa, la legge sia evidentemente fondata sopra i più inconcussi principii di diritto pubblico ecclesiastico e sopra le speciali analoghe tradizioni della nostra monarchia.

Per diritto pubblico ecclesiastico intendiamo quelle fondamentali norme di fatto e di ragione che hanno costantemente governato i rapporti di coesistenza tra la Chiesa e lo Stato; e siccome per determinare giuridicamente queste norme fondamentali il metodo più logico è quello di risalire alla loro prima origine, perciò io seguirò questa via, e partendo dal primo momento in cui la Chiesa ha cominciato ad avere esistenza civile in faccia allo Stato, discorrerò le più grandi epoche storiche, e da ciò che in ogni tempo è stato dalla potestà civile legittimamente operato, annuente e plaudente la Chiesa, conchiuderò a ciò che possa anche oggi dalla medesima potestà legittimamente operarsi.

In questa per me unica via logica e giuridica delle nostre odierne discussioni io devo parlare necessariamente dei Codici di Teodosio e di Giustiniano, segnatamente ai titoli: *De Summa Trinitate*, *De Sacrosancta Ecclesia*, *De Episcopis et Clericis*, e di alcune *Novelle*. Questi sono tra i primi fondamenti di diritto pubblico ecclesiastico, essi sono ad un tempo la più irrecusabile prova storica dei fatti e la più solenne prova giuridica dei diritti competenti alla civile potestà; e da una scorsa sebbene rapidissima di questi monumenti legislativi appare a tutta evidenza che sin dal momento in cui la croce di Cristo ha cominciato ad abbellire il diadema dei Cesari, ogni specie di beni destinati alla Chiesa ed al mantenimento del clero è rimasta nel dominio e nella esclusiva dipendenza della civile potestà.

Io non scenderò certo all'analisi di oltre a cento di questi monumenti legislativi riferiti nei Codici di Teodosio e di Giustiniano, comprendenti lo spazio di circa tre secoli, e dimostrerò solo che la potestà civile con piena indipendenza ha regolato non solo i doveri dei diaconi, degli economi e di tutti gli amministratori ecclesiastici, ma ha pure regolato li stessi diritti, il modo e le proporzioni con cui ogni ecclesiastico doveva partecipare ai redditi.

Per brevità io citerò solamente alcune delle molte Costituzioni di Giustiniano, il quale nella Novella 3^a determina il numero dei preti, determina le spese necessarie nelle chiese, ed ordina ai parroci ed agli economi che tutto il rimanente sia erogato in sovvenzione ai poveri, tra i quali non è dubbio che primi dovevano essere i parroci bisognosi.

Nelle Novelle 6^a, 11^a, 16^a, 46^a e 47^a, Giustiniano fissa di nuovo la spesa necessaria alle chiese, ed inoltre regola le ordinazioni dei vescovi, determina le diocesi, prescrive la quota di rendita competente ad ogni chierico, e determina i diritti di coloro che suppliscono all'ufficio dei parroci. Le Novelle 123^a e 125^a riassumono le leggi antecedenti e contengono un diffuso regolamento di più capitoli, oggetto della disciplina ecclesiastica; ma il complemento delle leggi comprovanti sino a qual punto la potestà civile ha potuto legittimamente statuire intorno alle persone ed alle cose ecclesiastiche è la Novella 131^a, nella quale Giusti-

niano, quanto alle cose, conferma le leggi anteriori, e quanto alle persone, regola interamente tutta la gerarchia ecclesiastica, dando al vescovo di Roma la prima sede, ed al patriarca di Costantinopoli immediatamente la seconda, sebbene prima di questa legge il patriarca di Costantinopoli non avesse potuto giammai occupare che la quinta sede, giacchè si trovava preceduto dai patriarchi Antiocheno, Alessandrino e Gerosolimitano.

Le leggi delle quali parlo abbracciano non pochi anni, ma tre secoli di bene assodata esistenza civile della Chiesa; e siccome quando si è trattato di leggi contrarie ai diritti ed alle libertà ecclesiastiche i Santi Padri ed i Papi non hanno saputo ammutire nemmeno in faccia ai tiranni, perciò ove nella legge in discorso si fosse trattato di alcun che di simile, i Santi Padri ed i Papi non avrebbero certo esitato in faccia agli imperatori cristiani. E quindi dal semplice loro silenzio sarebbe logico e giuridico il concludere che queste leggi non furono già un fatto di necessità subito dalla Chiesa nei malfermi primordii della sua civile esistenza, ma un vero e legittimo diritto della civile podestà.

Però, affinchè alla certezza si aggiunga l'evidenza, io citerò la legge ottava del Codice di Giustiniano al titolo *De Summa Trinitate*, nella quale è riferita una lunghissima epistola di Papa Giovanni II, che ringrazia ed altamente encomia Giustiniano per la sapienza e per la santità delle sue leggi relative, ond'è giuoco forza lo accettare quelle leggi come la più solenne prova dei diritti della podestà civile in tutto ciò che concerneva l'esterna polizia della Chiesa, e molto più per ciò che concerneva il dominio e la esclusiva dipendenza dei beni destinati al suo servizio.

Tacerò di tutte le altre leggi di Teodosio e di Giustiniano, e citerò solamente alcune leggi comprovanti la stessa indipendenza civile in tutto quanto riguarda l'ammissione degli ordini religiosi nello Stato, in quanto riguarda al modo e sito del loro stabilimento, alla loro condizione di morti in faccia alla società; ed insomma, a tutta la loro vita sì fuori che dentro il monastero; e citerò le Novelle 5^a e 125^a, contenenti il completo regolamento della vita monastica, ed in tutto quanto usciva dall'ordine strettamente spirituale.

In secondo luogo, per dare una giusta idea del dominio competente alla podestà civile intorno ai beni della Chiesa, citerò il § 8^o dell'*Instituta Giustiniana*, *Dererum divisione*, e la legge 21^a *De sacrosanctis Ecclesiis*, che provano primamente che sono gl'imperadori gli autori della inalienabilità dei beni ecclesiastici, al duplice scopo e di liberare la Chiesa da ogni dissipazione, e di liberare lo Stato dalla rinnovazione delle doti; in secondo luogo, che questa stessa inalienabilità cessa in presenza dei gravi bisogni dello Stato, nei quali, come nei casi di guerra, di cattività, di peste, di fame e simili, lo Stato ha diritto di alienare non solo le cose destinate al mantenimento del clero, ma anche i vasi sacri consecrati solennemente all'immediato culto di Dio.

Dopo i Codici di Teodosio e di Giustiniano nell'intrapresa via io devo immediatamente soffermarmi ai libri *Delle consuetudini feudali*, schiudenti una principalissima epoca storica e legislativa, la quale non termina che nel secolo XVIII: ora se sono inelutabili in pro della podestà civile gli argomenti della prima epoca, quelli della seconda non faranno che aggiungere la luce dell'evidenza agli argomenti della prima.

Nei tempi feudali si è introdotta in Europa una triplice milizia: la milizia della stola, la milizia della spada, e la milizia della toga. È allora che la podestà civile cominciò a retribuire uniformemente queste milizie col temporaneo godimento dei beni semoventi del patrimonio dello Stato; è allora che i beni destinati alla Chiesa pel mantenimento del clero si sono aggregati in distinte masse sotto il nome di *benefizi*, parola esattamente sinonima di quella di *feudi*; ed è allora che, come restò esattamente identico il nome di beneficio e di feudo, così restò identica la cosa, identici i diritti inerenti alla medesima, identici i doveri di servizio militare e di giuramento di fedeltà prestato anche dai vescovi, identico il modo di andare al godimento del beneficio, e finalmente identici i casi in cui anche i vescovi potevano essere privati dalla podestà civile di siffatto godimento.

In prova della mia asserzione io non farò che aprire i libri delle *Consuetudini feudali*, nelle quali il feudista al titolo 1^o, enumerando i feudatari o valvassori maggiori, comincia dagli arcivescovi, dai vescovi, dagli abati e dalle abbadesse, e dai preposti. E dopo ciò io ricorro ai libri dei canonisti, e fra questi a quelli di Van Espen, facilmente li più insigni, nei quali egli, definendo il beneficio, riferisce le parole di Ducange, che nel celebre suo Glossario, alla latinità del medio evo, diceva, che *beneficium est praedium fiscale*; e finalmente, volgendomi alla storia ecclesiastica, sceglierò il momento meno favorevole a qualunque de' più inconcussi diritti della podestà civile, il primordio di Gregorio VII, il quale, da tre mesi eletto Papa, non si stimò canonicamente investito del Papato prima di riceverne la conferma da quello stesso imperatore cui poscia sono stati imposti li noti omaggi del castello di Canossa.

Si crederebbe che almeno allora i diritti della podestà civile abbiano vacillato: pure la questione mossa dallo stesso Gregorio VII sopra l'investitura dei benefici ecclesiastici è una prova solenne dell'immutata condizione dei diritti competenti alla podestà civile.

È noto che questa questione ha durato più secoli: che essa si è agitata in Germania, in Inghilterra, in Francia, in Spagna, in Italia, in tutti gli Stati cattolici d'Europa, ed è pure noto che in verun tempo, in veruno Stato, verun Papa abbia mai impugnato alla podestà civile il diritto di concedere questa investitura, e che la questione versò solamente sulla priorità del tempo e sulla specialità dei diritti.

In questi secoli non si potevano conferire ordini sacri che a titolo di un beneficio: ed in forza di questa disciplina pretendevano i Papi che, siccome veruno non poteva acquistare la capacità canonica del beneficio senza prima conseguire gli ordini sacri, perciò la potestà ecclesiastica fosse la prima a conferire le sacre ordinazioni.

Ma in forza della stessa disciplina pretendeva la potestà civile che, siccome non si potevano conferire ordini sacri che a titolo di beneficio, e siccome questo beneficio dipendeva da lei, che era padrona dei beni, perciò fosse dessa la prima a concedere l'investitura dei medesimi.

Venendo poi al modo ed ai riti, pretendeva il Papa che la potestà civile nell'investitura dei vescovi non potesse far uso del pastorale e dell'anello come simbolo di potere spirituale. Ma la potestà civile pretendeva che dessa potesse investire i vescovi coi medesimi riti con cui investiva gli altri feudatari. La questione sulla priorità fu vinta dalla potestà ecclesiastica in alcuni Stati, in altri dalla potestà

civile; e quanto ai riti, dove si continuò negli antichi, e dove al pastorale ed all'anello fu sostituito lo scettro e la spada. Ma se l'investitura è sempre un atto pel quale il padrone della cosa investita investe un altro del suo godimento; se l'investitura, o data coll'anello e col pastorale, o colla spada e col scettro, è sempre un atto esclusivamente caratteristico del dominio, e se l'investitura è data prima, o data dopo i sacri ordini, non muta la sua indole giuridica è chiaro che i Papi, i quali riconobbero sempre nella potestà civile il diritto di questa investitura, hanno confessato nella medesima un dominio dei beni componenti la dote dei benefici.

Ora discorreremo l'ultima epoca, la quale incomincia dall'atto più arduo della Curia romana, ed il più straordinario della pontificia onnipotenza, atto che in base alle false Decretali, e contro l'antica disciplina, ha riservato ai Papi la collazione dei benefici. Ma se quest'atto ha potuto togliere ai vescovi ed ai Consigli provinciali i loro antichi diritti, nulla di sostanziale ha immutato sopra i diritti spettanti alla potestà civile; giacchè la Chiesa ha dovuto allora solennemente riconoscere un supremo patronato ecclesiastico competente a tutto il principato civile sopra tutti i benefici riservati alla collazione del Papa: e siccome il patronato è canonicamente il perpetuo argomento del dominio competente al patrono, perciò anche nell'ultima e presente fase del gius pubblico ecclesiastico i diritti della potestà civile sono tali quali si trovano sanciti nelle leggi di Giustiniano e di Teodosio. Però dottissimi e gravissimi uomini stanno per la contraria sentenza. Essi si fondano:

1° Sul sacro diritto della proprietà guarentita anche alla Chiesa dal Codice civile, e maggiormente dallo Statuto fondamentale;

2° Sugli esempi di altri Stati cattolici, e segnatamente della Francia, che all'opera rivoluzionaria dell'Assemblea costituente ha sostituito il Concordato del 1801;

3° Alle tradizioni della nostra monarchia.

Intorno al primo argomento, io accetto cogli avversarii la definizione della proprietà data coll'articolo 439 del Codice civile, e accetto pure con loro la classificazione dei beni ecclesiastici fatta nell'articolo 433 dell'istesso Codice; quindi anche per me la proprietà è un diritto di disporre delle cose nel modo il più assoluto giusta le leggi ed i regolamenti, ed anche per me i beni ecclesiastici sono o dei singoli benefici, o beni degli stabilimenti ecclesiastici.

Ma io domando: quali sono le leggi ed i regolamenti relativi ai beni dei benefici e degli stabilimenti ecclesiastici? Quali sono i diritti che le leggi civili e canoniche concedono al beneficiato sopra i redditi del suo beneficio?

Io ho già indicato che le leggi civili non concedono al beneficiato altro diritto sopra i redditi del suo beneficio che quelli del semplice uso nel limite d'un onesto sostentamento. Ora le leggi canoniche nulla hanno derogato a questa sanzione civile, e sono andate più oltre, giacchè si fa perfino la questione se l'eccedente del necessario sia dovuto ai poveri per legge di carità o per legge di giustizia; tenendo i più santi per quest'ultima opinione, sulla quale non esitano a dichiarare che ogni diverso uso del superfluo *furtum est, rapina est*.

Ciò premesso, se un semplice uso non può essere una proprietà; se anche volendolo una proprietà, non possono attribuirsele maggiori diritti di quelli stabiliti dalle leggi e dai regolamenti; se le leggi civili e canoniche non danno

al beneficiato altro diritto che quello dell'onesto sostentamento, e se questo diritto del beneficiato rimane largamente intatto, forza è il dire che la legge non intacca il diritto del beneficiato, ove pure piaccia di chiamarlo proprietà, e forza è pur dire che la legge non intacca nè lo Statuto fondamentale che altamente rispetta, nè il Codice civile, al quale avrebbe potuto derogare.

L'argomento tolto dall'esempio della Francia avrebbe molto peso, se fosse vero che l'Assemblea costituente agì rivoluzionariamente, ma il semplice raffronto della Prammatica di San Luigi e delle dichiarazioni del clero Gallicano del 1682 dimostrano che li più e dotti canonisti della Assemblea costituente non sono stati più rivoluzionari di San Luigi e di Bossuet; dimostra che l'opera dell'Assemblea costituente è la riproduzione della Prammatica e delle dichiarazioni, e dimostra che se Bossuet e San Luigi hanno fatto opera santa e cattolica, la Costituente non può averla fatta empia e rivoluzionaria.

Dal raffronto poi dell'opera della Costituente col Concordato e colla pedissequa legge organica apparisce che anche dopo il Concordato i diritti della Francia erano, a termini della Prammatica, della dichiarazione e dell'opera dell'Assemblea costituente; imperocchè anche il Concordato ha rivendicato alla podestà civile il supremo patronato dei benefici, e le ha quindi conservato l'originario e vero dominio dei beni che ne formano la dote.

Finalmente gli avversari argomentano dalle tradizioni della monarchia: ma confesso che io non so capacitarli di questi contrari argomenti, giacchè lasciando tutti i libri di scrittori nazionali ed aprendo solo il Riganzio, scrittore che fu per tanti anni segretario della Curia romana, io trovo che i nostri monarchi, e come re di Sardegna, e come principi di Piemonte, hanno il supremo patronato di tutti i benefici ecclesiastici.

Trovo che da noi come in Francia il Papa non può istituire nel beneficio altre persone che quelle nominate dalla civile potestà; trovo che oggi come nei tempi della più stretta feudalità i vescovi non possono entrare al godimento dei loro redditi che previo un giuramento di fedeltà; e trovo che la potestà civile può anche privarli di questi godimenti nei casi contemplati dal diritto civile e canonico, e tra essi da un breve di Gregorio XIII, il quale nel primo caso di siffatto decadimento colloca il vescovo impediente il libero esercizio della sovranità civile.

Io per brevità riassumo in un solo tutti gli argomenti specialmente diretti a provare che lo Stato, una volta ammesso un ordine religioso, non può più aver facoltà di sopprimerlo salvo nel caso di comprovato demerito. In conferma di questa tesi si adduce l'esempio dell'anno 1773, nel quale l'ordine gesuitico non potè essere soppresso che coll'intervento della potestà pontificia.

Ma è comunè opinione dei dotti che duplice è l'esistenza di un ordine religioso, una canonica od ecclesiastica, l'altra civile o sociale.

Un ordine religioso esiste canonicamente nella Chiesa universa appena la sua regola di vita è stata solennemente approvata dalla suprema podestà ecclesiastica; ma questa esistenza canonica non gli dà alcun diritto ad esistere socialmente in uno Stato, e l'esistenza civile non la consegue che dall'autorità dello Stato, la quale nega o concede questo permesso a misura che stima o non ciò conveniente alla pubblica utilità.

Quindi è che quando si vuole la soppressione di un ordine religioso nella Chiesa universa, allora è necessario

l'intervento della podestà pontificia, come avvenne nel 1773 per l'ordine gesuitico che si voleva proscritto dall'intero orbe cattolico; ma quando la soppressione è limitata a qualche ordine esistente nello Stato, allora la podestà civile non ha bisogno che di sè medesima.

Ad ogni generazione compete inviolabilmente il diritto di regolare il proprio destino, e questo diritto può estendersi sino a mutare radicalmente la stessa politica costituzione dello Stato; un simile diritto d'autonomia perpetua competente ad ogni generazione non può escludere quello di sopprimere qualche ordine religioso che utile da tanti secoli abbia cessato di essere tale.

La primitiva utilità delle umane istituzioni non può dirsi un giusto titolo di eterna durata: e se le medesime non dovessero cessare appena cessano di essere utili, noi avremmo la servitù e l'inquisizione: questa perchè si stimò necessaria alla conservazione della fede: e quella perchè nella sua origine fece insigne beneficio all'umanità salvando la vita dei vinti, che giusta le primitive leggi internazionali era un diritto barbaro del vincitore.

Io grandemente mi compiaccio nell'ammettere che gli ordini religiosi tutti in massa sono stati altamente benemeriti e dell'umanità e della religione; ma mentre ammetto questo titolo di gloria e di giustizia per la loro passata esistenza, io credo che ove qualcheduno di essi abbia cessato di esser tale, non si possa oggi contendere alla civile podestà il diritto di sopprimerlo.

Vorrebbero gli avversari un demerito, e questo comprovato; ma siccome la podestà legislativa non può prendere consiglio che dal proprio senno e dalla propria coscienza, e siccome essa non può avere altro giudice che Dio e la storia, perciò ove essa stimi utile o necessaria la soppressione, credo che ciò basti per giustificarla completamente.

Dal mio esordio apparisco che una sola conseguenza io intendo di dedurre dal mio discorso, e questa è, che se la podestà civile sopra i temi controversi ha sempre legittimamente operato di per sè, oggi non se le possa contendere questo diritto e collocarlo nei termini di una incompetenza legislativa.

Ma dopo ciò io non intendo di accettare la legge qual è.

Nella relazione per parte di due membri dell'ufficio centrale si accennò ad emendamenti; io aspetto d'udirli, e spero che i medesimi saranno tali da liberare la legge da ogni sua attuale imperfezione.

Io spero che gli emendamenti otterranno questo scopo, e se questa speranza si verifica, io adotterò la legge, sicuro, nell'ineluttabile testimonio della mia coscienza, di servire allo Stato e di non offendere la Chiesa. (*Bravo! bravo!*)

PRESIDENTE. Ha la parola il senatore Billet.

BILLET. Messieurs les sénateurs!

A la vue d'un projet de loi, qui porte ouvertement une main révolutionnaire sur toutes les institutions religieuses des États du roi, qui déjà a causé au Chef de l'Église une affliction si profonde, et qui va rendre plus difficile et plus éloignée que jamais cette conciliation avec le Saint-Siège, depuis si longtemps, et si ardemment désirée, il est impossible, messieurs, de prendre la parole dans cette enceinte sans éprouver une impression pénible et douloureuse.

En nous présentant ce projet, on se propose, dit-on, d'améliorer la condition des curés les plus pauvres; or je puis vous assurer, messieurs, que les curés les plus pauvres ne demandent pas que leur sort soit amélioré par une telle

loi, et qu'au contraire ils refuseront généreusement la part de la spoliation qui leur sera offerte, pour ne pas participer à une injustice.

On se propose, en second lieu, de supprimer au budget des finances l'article relatif aux frais du culte; mais il me semble que cet article du budget de l'État ne doit pas être rayé; c'est là sa place naturelle; la justice exige qu'il soit rétabli dans le prochain budget; il suffit de remonter à l'origine de cette dépense pour en avoir la conviction.

En effet sur les 928,412 francs 30 centimes dont il s'agit, 400,000 environ sont employés chaque année à payer les traitements du clergé de Savoie.

Vous savez tous, messieurs, que le Gouvernement paie cette somme depuis 1815, et qu'antérieurement elle était payée par le Gouvernement français. Or, pourquoi le Gouvernement français s'était-il chargé de payer ces traitements? Était-ce de sa part une générosité? Non certainement. Déjà en 1789, en décrétant la vente des biens de l'Église, il avait pris l'engagement formel de payer les traitements du clergé en compensation. Voyez le Concordat de 1801; par l'article 14, le Pape Pie VII déclare que, pour un bien de paix, il ratifie la vente des biens ecclésiastiques en vertu de son autorité apostolique, et aussitôt après, par l'article 15, le Gouvernement impérial s'engage à assurer un traitement convenable à tous les évêques et curés compris dans la nouvelle circonscription. C'est en exécution de cet engagement que le Gouvernement français a toujours payé les traitements du clergé depuis lors. Ils figurent chaque année sur le budget de l'État, parce que c'est l'État qui a profité de la vente des biens de l'Église.

En 1814, lorsque la restitution de la Savoie a été effectuée, le Gouvernement de S. M. a été mis au lieu et place du Gouvernement français. Cela résulte évidemment, soit des circonstances de cette restitution, soit de la teneur des traités; les hautes puissances ont même assigné alors à notre Gouvernement une indemnité assez considérable. Le Gouvernement du roi a été obligé dès lors de porter chaque année les traitements du clergé de Savoie sur le budget des royales finances; c'est une dette de l'État; une dette inhérente à la restitution de la Savoie. Le Gouvernement français y était tenu à titre de justice; notre Gouvernement y est donc tenu aussi à titre de justice.

Deux membres de la Commission du Sénat ont dit que le refus fait par le Gouvernement de continuer à payer cette somme était fondé sur une raison évidente de suprême équité.

Je ne puis pas partager leur avis; il me semble que rien n'est plus conforme à l'équité naturelle que de payer ce qu'on doit. Le Gouvernement français me paraît même être demeuré quelque peu solidaire de cet engagement; s'il n'était pas rempli, le clergé de Savoie se croirait en droit d'invoquer son intervention.

En Piémont les biens de l'Église n'avaient été vendus qu'en partie par le Gouvernement français; on a fait évaluer alors ce qui restait à chaque paroisse, et l'on y a ajouté le supplément nécessaire pour former une congrue de 500 livres. C'est l'ensemble de ces suppléments qui ont complété la somme de 928,412 livres. Ces suppléments ont été payés par le Gouvernement français bien longtemps avant 1815. Il est donc vrai de dire que, pour le Piémont, comme pour la Savoie, cet article du budget est bien réellement une dette de l'État.

Or, aujourd'hui, MM., on veut absolument dégrever le budget de cet article, et pour cela que vous propose-t-on?

Vous le voyez ; pour réparer une grave injustice commise en 1793 par une usurpation des biens ecclésiastiques, on vient vous proposer de faire aujourd'hui ce que la révolution française faisait aux jours de la plus violente terreur, de commettre une grande usurpation pour réparer une grande usurpation, de commettre une nouvelle injustice pour réparer une ancienne injustice ; en conscience nous ne le pouvons pas ; nous serions tous solidairement tenus à la restitution. Dès 1815 les traitements du clergé sont une dette de l'État : ils doivent donc figurer sur le budget de l'État.

Cela étant ainsi, le projet de loi doit être rejeté, parce qu'il n'a plus de but.

Ce projet de loi est une mesure complètement révolutionnaire ; c'est une imitation, une répétition de ce qui s'est fait en France de 1789 à 1800. Si nous consultons le bulletin des lois de ce pays, nous y voyons un décret du 3 novembre 1789 qui abolit le dîme, une loi du 13 février 1790 qui supprime les ordres monastiques, une loi du 12 juillet 1790 qui déclare les biens ecclésiastiques propriété nationale ; vous savez ce qui est venu ensuite ; la profanation des églises, le massacre du clergé, le massacre des nobles et des riches, le mépris, l'avilissement de la majesté royale, le 21 janvier 1793, de sanglante mémoire, et le reste.

Il est vrai que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui déclarent qu'ils sont sincèrement catholiques, et qu'ils n'agissent que pour le plus grand bien de la religion ; mais ceux qui publiaient les premières lois révolutionnaires en France tenaient absolument le même langage ; ils faisaient les mêmes protestations ; c'est à s'y tromper. Eux-mêmes gardaient encore quelques mesures ; mais après eux s'avancait un parti révolutionnaire plus exagéré et capable de tous les excès.

MM., aujourd'hui aussi on nous place sur un plan incliné ; ceux qui nous gouvernent ont derrière eux un parti plus avancé, un parti qui se propose d'aller plus loin et de pousser les principes démocratiques jusqu'à leurs dernières limites dès qu'il en aura la possibilité. Ils n'en font pas un mystère ; ils le disent ouvertement : ils ne regardent la loi proposée que comme une concession provisoire : ils l'acceptent comme un à compte en attendant mieux ; et déjà quelques paroles menaçantes ont été prononcées dans les avenues du Sénat pour l'intimider. Ce qu'il y a ici de plus affligeant c'est de voir que des personnes honorables agissent depuis longtemps sous l'influence de ce parti.

Ce projet de loi est évidemment contraire au Statut constitutionnel. Il est contraire à l'article 1^{er}, qui déclare que la religion catholique, apostolique et romaine est la seule religion de l'État ; si nous admettons la religion catholique comme la religion de l'État, il faut l'admettre telle qu'elle est avec ses croyances et sa discipline ; l'Église est un tout indivisible. Les institutions monastiques en sont un complément nécessaire. Elles ont leur principe dans les conseils de l'Évangile, il en existe dans tous les États où le catholicisme jouit de la liberté qui lui est due.

L'article 32 du Statut dit que le droit de se réunir pacifiquement et sans armes, en se conformant aux lois, est reconnu. Il suit de là que, sous le régime constitutionnel, on peut former une association d'un genre quelconque, pourvu qu'on ne fasse tort à personne. Mais l'article 1^{er} du projet de loi supprime tous les communautés, tous les établissements des ordres monastiques et des corporations religieuses séculières ou régulières, existantes dans les

États du roi. N'y a-t-il pas là une contradiction flagrante ? Si les communautés religieuses sont des réunions pacifiques, si elles sont inoffensives, si elles se conforment aux lois en ce qui les concerne, pourquoi les supprime-t-on ? Cette mesure n'est-elle pas évidemment contraire au Statut ?

Le Ministère propose de supprimer les corporations religieuses, parce qu'elles n'ont plus l'utilité sociale qu'elles avaient jadis. Cette raison est mauvaise.

Il ne suffit pas de dire qu'elles sont moins utiles, il faudrait prouver qu'elles sont nuisibles et gravement nuisibles ; sans cela la mesure est inique.

Ensuite il est faux qu'elles ne soient plus utiles.

Elles sont utiles à la société sous le rapport spirituel. Il y a dans le monde tant d'hommes qui ne prient pas, qui provoquent les fléaux du ciel par leurs excès ; n'est-il pas utile, n'est-il pas important qu'il y ait aussi au pied des autels des personnes qui prient pour détourner la colère de Dieu ?

Elles sont utiles aussi sous le rapport temporel ; en égard à l'accroissement de la population qui oblige l'Europe à verser chaque année une partie de son abondance sur toutes les autres parties du monde, un certain nombre de jeunes personnes sont dans l'impossibilité de s'établir. Avec une modique dot qui ne leur suffirait pas dans le monde, elles trouvent dans une maison religieuse un asile sûr et honnête ; et en les voyant ainsi à l'abri des dangers, leurs parents meurent en paix.

Les personnes consacrées à Dieu dépensent peu dans leur retraite (1). Elles travaillent de leurs mains, et trouvent le moyen de soulager beaucoup d'indigents. En fermant leurs établissements on priverait les pauvres d'une grande ressource. Pourquoi donc veut-on troubler ces pieux asiles ? Pour avoir leurs maisons et leurs revenus ? Le but serait encore plus odieux que la mesure elle-même.

On a osé dire au Parlement que les monastères sont des prisons, et qu'en quelques endroits les religieuses attendent avec empressement la liberté d'en sortir.

Je puis assurer que dans sa généralité cette assertion est une calomnie.

A teneur du Concile de Trente, quand une novice est au moment de faire profession, l'évêque a grand soin de l'interroger lui-même, ou de la faire interroger pour s'assurer de sa liberté. Si plus tard une religieuse paraît avoir manqué sa vocation, on s'intéresse volontiers pour lui obtenir un bref de sécularisation. Je puis assurer qu'en ce moment un très-grand nombre de religieuses sont nuit et jour en prières pour obtenir la conservation de leur communauté ; c'est-à-dire, pour obtenir que Dieu nous inspire à tous un vote négatif.

Malgré le danger qui les menace plusieurs novices demandent instamment à faire profession, en disant qu'elles veulent absolument se consacrer à Dieu et que si on ne leur laisse pas cette liberté dans leur patrie, elles iront la chercher à l'étranger. A Gènes une religieuse déjà professe a éprouvé une émotion si profonde en entendant parler de ce projet de loi, qu'elle tomba malade et mourut peu de jours après. Le médecin a déclaré que cette impression avait été la cause de sa mort. Ajoutons à cela que, dignes de leur vocation, les personnes vouées parmi nous à la vie

(1) D'après les tableaux que nous a fournis le Ministère les 9595 religieuses qui existent dans les États du roi n'ont chacun que 343 livres.

religieuse se montrent aussi au besoin héroïques par leur charité.

Tandis que les filles de Vincent de Paul sont en Orient l'une des gloires du catholicisme, les autres ordres monastiques exposent leur vie en Europe avec le même dévouement partout où un fléau destructeur décime si cruellement les populations. Hé bien, MM., on choisit l'année même du choléra pour prononcer contre eux une proscription générale. Voilà la récompense réservée officiellement à une si noble générosité. Qui ira donc désormais veiller auprès des mourants, si le fléau revient cette année ?

Gardons-nous, MM., de nous associer à un tel procédé, n'expulsons pas de leur humble retraite tant des personnes pieuses qui prient, qui ne font tort à personne, et qui tiennent à leur sainte profession plus qu'à la vie.

On nous dit que ces associations de filles chrétiennes seront bien toujours libres; qu'on n'entend pas les empêcher.

Elles seront bien toujours libres!... Mais quand on aura vendu aux enchères leur maison, leur église, le petit closeau, où elles cultivaient des légumes, où trouveront-elles une cellule? Où pourront-elles se réunir pour prier ?

On dit qu'en les dispersant, on aura pour elles tous les égards possibles; des égards sans doute comme ceux qu'on a eu pour les Chartreuses, pour les religieuses de Sainte-Croix et pour les Capucines.

Et si ensuite la charité venait à leur procurer encore un abri qui pourrait leur assurer le repos dans cette nouvelle position? Une première spoliation ne donnerait-elle pas lieu d'en craindre une seconde et une troisième, et ainsi de suite à perpétuité? Ne pourra-t-on pas faire un projet demain comme aujourd'hui ?

On dit qu'à l'avenir elles pourront posséder en leur nom propre; mais si elles doivent posséder en leur nom propre, elles ne peuvent plus faire le vœu de pauvreté, qui pourtant est l'une des premières conditions de la vie religieuse.

Dans ses jours de ferveur révolutionnaire la France avait supprimé aussi toutes les communautés religieuses. Aujourd'hui éclairée par l'expérience et devenue plus calme elle permet sans difficulté leur rétablissement. On voit dans le bulletin des lois et décrets de son gouvernement qu'en six mois, du 1^{er} juillet au 31 décembre 1854, quarante-quatre communautés religieuses ont été établies ou autorisées par des décrets impériaux. Ainsi vous le voyez, MM., en France on édifie, et chez nous on ne parle que de dépoller et de démolir.

Le Ministère se réserve de fixer le nombre des sujets qui pourront être admis dans chacune des communautés qui seront exceptionnellement conservées, d'en approuver les règles et les conditions d'admission.

Évidemment c'est vouloir se constituer premier supérieur de toutes les communautés religieuses; c'est vouloir pénétrer jusqu'au fond du sanctuaire pour y exercer des fonctions que Dieu a réservées au sacerdoce.

La question se réduit donc ici à savoir si nous pouvons lui accorder le droit de gouverner l'Église. Certainement c'est à St-Pierre et à ses successeurs et non au pouvoir civil qu'il a été dit: « Tout ce que tu auras lié sur la terre, sera lié dans le ciel. »

Quand une corporation religieuse s'établit quelque part elle obtient des lettres patentes qui lui confèrent une personnalité civile et le droit de posséder dans certaines limites. Dès lors sous la garantie du sceau royal, les personnes admises y portent leur dot, la communauté prend

par acte authentique l'engagement de les soigner en santé et en maladie jusqu'à la mort. Dès que ses actes sont faits légalement et dûment insinués, peut-on les annuler? Peut-on imiter les agriculteurs qui étouffent les abeilles pour avoir la cire et le miel? Peut-on sans une criante injustice dissoudre une communauté pour avoir ses biens? Évidemment, au témoignage même du sens commun le plus commun, ce serait une violation flagrante du droit de propriété. Et dans ce cas que deviendraient tant de personnes jetées dans le monde avec les débris de leur costume monastique, avec les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, dont nous ne pouvons pas les dispenser? Que deviendraient 3500 religieuses auxquelles on ne reproche rien, si ce n'est d'avoir chacune 243 francs de revenu qu'on veut leur enlever? Que deviendraient tant de pauvres filles de 40, 50 ou 60 ans qui ne sont plus capables de prendre un état pour gagner leur vie? Si elles ont encore des parents, elles seront un poids, un embarras pour leur famille, et si elles n'en ont plus, où trouveront-elles un abri ?

Le projet de loi est contraire à l'article 25 du Statut, d'après lequel tous les sujets contribuent indistinctement aux charges de l'État dans la proportion de leur fortune. On veut soumettre les abbayes, les canonicats, les bénéfices simples, les fabriques, les sanctuaires les bénéfices curés, les séminaires, les archevêchés et les évêchés à un impôt progressif, à un impôt particulier qu'aucun autre propriétaire n'est obligé de payer. Incontestablement c'est violer le Statut, qui dit clairement que tous les sujets indistinctement contribuent aux charges de l'État dans la proportion de leurs avoirs. Si l'évidence n'est pas là, il n'y a plus d'évidence sur la terre. Nous avons fait serment d'observer le Statut, nous ne pouvons pas y déroger; nous ne pouvons donc pas approuver ce projet de loi.

Il est contraire aussi à l'article 29 qui déclare que toutes les propriétés, sans aucune exception, sont inviolables.

Il a été dit, dans une autre Chambre, qu'en examinant ce projet la Commission n'a su voir que deux choses, l'État d'un côté et les communautés religieuses de l'autre. Elle n'a aperçu l'Église nulle part; d'où il suit, d'après ce rapport, qu'une communauté étant dissoute, ses biens tombent en désérence.

Pour réfuter cette monstrueuse théorie je suis forcé d'entrer ici dans quelques détails et de prouver que l'Église a droit de posséder, et que c'est à elle qu'appartiennent les biens des communautés religieuses avant et après leur suppression.

L'Église est la société des hommes baptisés qui professent la doctrine de Jésus-Christ et sont soumis à l'autorité qu'il a établie: une société d'anges pourrait subsister sans posséder des biens temporels; une société d'hommes ne le peut pas. D'où il suit qu'on ne peut pas reconnaître le catholicisme comme religion de l'État sans lui accorder le droit de posséder; la personnalité civile lui appartient même de droit naturel.

Aussi voyons-nous dans l'Évangile que le Sauveur lui-même et les Apôtres avaient une bourse commune où ils puisaient pour leur subsistance de chaque jour.

En 313 l'empereur Constantin ordonnait au proconsul d'Afrique de faire rendre aux églises des Chrétiens tout ce qu'elles avaient possédé avant la persécution (1). L'Église a donc possédé des immeubles avant et après le temps de Constantin. Fleury nous apprend qu'en 841 les moines de

(1) FLEURY, tom. III, pag. 5.

St-Hilarion possédaient en Palestine des vignes qu'ils travaillaient de leurs mains (1).

Je pourrais citer ici beaucoup d'autres preuves pour établir que depuis son institution jusqu'à nous jours l'Église a toujours eu des propriétés; mais je ne crois pas devoir insister plus longtemps sur ce point; car il est incontestable.

On dit que l'Église doit s'occuper exclusivement du spirituel et laisser au pouvoir civil tout ce qui concerne le gouvernement temporel.

Je suppose, MM., qu'un étranger, un français, par exemple, possède un domaine en Piémont; quand il fait les actes nécessaires pour administrer ses biens, peut-on l'accuser de se mêler de gouvernement du roi? Évidemment non. S'il paie les impôts, s'il se conforme aux lois en ce qui le concerne, personne n'a droit de l'inquiéter. Or l'Église ne se présente ici que comme une société dument autorisée, comme un simple propriétaire qui a des biens dans les États du roi. Parce qu'elle administre des biens et défend ses intérêts, peut-on dire qu'elle se mêle du gouvernement temporel? Ce serait une véritable absurdité.

Quand je dis l'Église, j'entends ici non pas l'Église universelle, mais l'ensemble des fidèles qui résident dans les États du roi, gouvernés par leurs pasteurs, par les évêques et par le Pape, chef de toute l'Église. C'est l'Église prise dans ce sens qui possède les biens des corporations religieuses et ceux des bénéfices. Les bénéficiers et les supérieurs des communautés font les actes qui concernent l'administration ordinaire; mais quand il s'agit de disposer de la propriété, l'intervention du St-Siège est indispensable.

Comme cette proposition touche au cœur de la question, je crois devoir l'établir par des faits incontestables.

Le 29 mai 1727 il a été convenu entre le cardinal Lercari, au nom du Pape Benoît XIII, et le marquis d'Ornea, au nom du roi Victor-Amédée, que dès lors tous les fruits des évêchés et abbayes vacants seraient administrés par un économiste royal apostolique, et conservés au profit de l'église vacante et du successeur.

Par un traité du 5 janvier 1741 le Pape Benoît XIV et le roi Charles-Emmanuel III sont convenus que l'économiste général serait toujours un ecclésiastique. Donc en 1727 et en 1741 le Pape intervenait en tout ce qui concernait l'administration des biens ecclésiastiques dans nos États.

Par bulle du 18 août 1779 le Pape Pie VI a érigé le diocèse de Chambéry, et a assigné pour dotation à la mense épiscopale les biens du doyenné de Savoie, ceux de l'abbaye de St-Jean d'Aulph et ceux des Célestins de Villard-Sallet, monastère supprimé. Donc en 1779 le Pape disposait des biens ecclésiastiques existants dans les États du roi.

Par bref du 8 janvier 1782 Pie VI a accordé au roi Victor-Amédée III, pour 15 ans, les revenus de l'abbaye de St-Étienne, diocèse de Verceil, pour l'aider à défendre les côtes de la Sardaigne contre les Maures et les Turcs.

Par brefs des 11 janvier et 1^{er} février même année Pie VI a supprimé le couvent des chanoines réguliers de St-Augustin de Novare, dont le revenu était de 7000 écus romains, et ceux des Pères de St-Jérôme, dont le revenu était de 5000 écus romains, et a cédé leurs biens au roi pour la même fin.

Par bref du 4 décembre 1795 Pie VI a permis au roi d'aliéner des biens ecclésiastiques pour 6 millions pour l'aider à supporter les frais de la guerre.

(1) Flaubert, tom. III, pag. 345.

Par bref du 18 juillet 1797 il a permis au roi Charles-Emmanuel IV de aliéner encore des biens ecclésiastiques pour 6 millions.

Par bref du 1^{er} décembre suivant il a autorisé un impôt de 5 millions sur les biens ecclésiastiques pour la même fin.

Par bref du 9 février 1798 Pie VI a supprimé en Piémont treize maisons religieuses et a cédé leurs biens au roi.

Par bref du 8 mai 1815 Pie VII a accordé au roi Victor-Emmanuel 1^{er} la permission d'aliéner des biens ecclésiastiques pour 10 millions; et par bref du 11 août suivant il lui a permis d'en aliéner encore pour 10 millions.

Par bulle du 5 août 1825 le Pape Léon XII a rétabli les diocèses de Maurienne et de Tarantaise, et a cédé à la mense épiscopale de ces deux évêchés le peu de biens immeubles des anciens évêchés du même nom qui avaient échappé à la révolution française.

En 1828 le Pape-Léon XII et le roi Charles-Félix ont nommé de concert une Commission qui fut chargée de distribuer aux églises pauvres les biens ecclésiastiques qui avaient échappé aux révolutions précédentes.

Je pourrais citer encore un bref du 15 mars 1794, un bref du 14 février 1797, un bref du 6 décembre 1814, un bref du 11 août 1815, un bref du 17 juin et un autre du 20 décembre 1816, énonçant tous des concessions faites au roi par le St-Siège.

En résumé on voit par toutes ces bulles ou brefs que dans l'espace de 40 ans, de 1780 à 1820, le Pape a cédé à notre Gouvernement des biens ecclésiastiques pour une valeur d'environ 114 millions!

Ces nombreux exemples nous prouvent incontestablement deux choses.

Ils prouvent: 1^o que le Pape ne refuse pas de venir au secours de l'État quand les besoins sont réels, et que la demande en est faite avec les égards convenables.

Ils prouvent en second lieu que les biens des communautés religieuses et ceux des autres bénéfices ecclésiastiques appartiennent à l'Église avant et après leur suppression, et que le Pape seul, comme premier et principal administrateur, peut en disposer légitimement.

En effet, MM., je viens de vous citer 21 faits, 21 brefs ou bulles émanés de 1727 à 1855, pendant l'espace de 128 ans, par lesquels vous voyez que c'est toujours le Pape qui intervient, que c'est toujours lui qui dispose des biens ecclésiastiques quand il en est le cas.

Il est donc évident que c'est le droit et la règle générale. S'il y a des faits contraires dans l'histoire, il sont dus à des excès révolutionnaires.

Un exemple extrêmement mémorable confirme ce que je viens de dire.

En France, de 1789 à 1800, tous les biens du clergé furent aliénés.

En 1801, au moment de conclure un Concordat, Napoléon crut bien aussi que le Pape seul peut disposer des biens de l'Église, puisqu'il voulut absolument faire valider par Pie VII les ventes qui en avait été faites. On le croyait aussi en Piémont en 1816, lorsqu'on fit valider par un bref les ventes faites par le Gouvernement français.

Je suis entré dans tous ces détails, MM., quoique un peu longs, parce que je vois que c'est là le point capital de la question, que c'est presque la question toute entière, car s'il est démontré que les biens de l'Église sont à l'Église, et que le Pape seul peut en disposer légitimement, il est évident que le Gouvernement ne peut pas de lui-

même supprimer les institutions monastiques et les bénéfices des États du roi, et s'emparer de leurs biens sans violer le droit de propriété d'une manière flagrante, sans commettre une de ces injustices monumentales qui déshonorent une nation.

N'oublions pas, MM., que la propriété est un droit sacré. Si aujourd'hui vous ne respectez pas celle de l'Église, demain il s'élèvera un parti qui ne respectera pas la vôtre; parce que ordinairement on est puni par où l'on a péché; quand on lève l'écluse, l'eau s'écoule. Ce parti trouvera très-commode de s'emparer de vos domaines, de s'installer dans vos appartements, et de jouir de votre riche mobilier. Tout cela s'est vu en France il y a un demi-siècle.

Le droit de propriété est inviolable, disait Bonaparte à la séance du Conseil d'État du 18 septembre 1809; Napoléon lui-même, avec les armées qui sont à sa disposition, ne pourrait pas s'emparer d'un champ! car violer le droit de propriété dans un seul c'est le violer dans tous. (*Revue législative*, tom. XVIII.)

On a dit que dans le Code civil le mot *Église* ne signifie pas l'ensemble des fidèles catholiques, gouvernés par le Pape et les évêques, mais qu'il signifie plutôt les divers établissements reconnus par le Gouvernement. Cette assertion est erronée: l'Église c'est l'Église ni plus ni moins. Un bénéfice, une abbaye, un monastère ne sont pas l'Église.

Je sais bien que lorsqu'on a publié le Code civil, quelques magistrats ont proposé de supprimer le mot *Église* au singulier, mais le Gouvernement a cru très-sagement devoir le conserver et l'employer exclusivement, comme on le voit aux articles 25, 418, 433, 436 et 2362.

Le Code napolitain, article 10, a employé aussi le mot *Chiesa* au singulier. On peut donc prouver par le texte même du Code civil que les biens de l'Église sont à l'Église. Il serait fort extraordinaire que le Pape, chef de l'Église, n'eût aucun droit sur les biens qui lui appartiennent; cela serait contraire à toute la tradition du droit canon et du droit civil. Aussi voyons-nous que depuis 130 ans au moins il y a à Turin un économiste général royal-apostolique. Ce n'est pas au nom du roi seulement, c'est aussi au nom du Pape et d'après la teneur de plusieurs Concordats qu'il a administré jusqu'ici les biens ecclésiastiques. Après tout cela comment ose-t-on avancer que le Pape n'a aucun droit sur les biens de l'Église situés dans les États du roi?

D'après le droit canon (1) une corporation religieuse ne peut pas aliéner les immeubles qui lui appartiennent sans l'autorisation du St-Siège. Cas échéant, le Pape accorde cette autorisation par un bref. Ces brefs sont soumis au *regium exequatur*. Tel est l'usage qui a été suivi de tout temps en cette matière. Nouvelle preuve incontestable que le Pape seul peut disposer des biens de l'Église, dont il est le premier et le principal administrateur. Et certainement le Gouvernement reconnaît ce droit toutes les fois qu'il accorde un *regium exequatur* de ce genre.

Pour confirmer tout ce que je viens de dire sur cette grave question, je crois devoir citer ici l'autorité de fr. Paolo Sarpi, qu'on a jamais accusé d'être trop favorable à l'Église. Voici ce qu'il en dit dans son *Traité des matières bénéficiales* (2).

« Chi abbia il dominio dei beni ecclesiastici. — Altri dicono che il Papa è padrone e ne ha il dominio. A questa

(1) *Ambitiosae cupiditati, Extrav. com. de reb. Eccl. non alien. (Cap. unic.)*

(2) Pag. 75, 1639.

opinione s'oppono S. Tommaso, con dire che il Papa si può ben dire dispensatore principale, ma non si può chiamare nè padrone, nè possessore. Gaetano e Adriano VI Papa dicono che il dominio sia nella Chiesa, cioè nell'università dei fedeli del luogo, al quale i beni sono lasciati. Si sa da tutti che l'università *in jure* è come una persona capace di possedere; in qual maniera si dice: la tal cosa esser pubblica della città, cioè di nessun particolare, ma di tutti insieme. Questa dottrina si conferma molto bene con l'uso antico della Chiesa e col modo di parlare dei canoni; non ha dubbio che dovendosi denominare gli stabilimenti dal nome di una persona, si denomina da chi ne ha il dominio. Ma tutti i canoni e l'uso antico li chiamarono *beni della Chiesa*. Dunque essa ne ha il dominio. Nè altrimenti sentono quelli che dicono questi beni esser di Cristo, che tanto vuol dire quanto della Chiesa, il cui capo è Cristo. In modo che i beneficiari sono dispensatori dei beni del beneficio, ma ne resta padrona la Chiesa. »

Ainsi d'après cet auteur les biens ecclésiastiques n'appartiennent pas au Pape; ils appartiennent à l'Église, c'est à dire à l'ensemble des fidèles du pays où les fondations ont été faites; mais le Pape en est le premier et le principal administrateur; c'est précisément le sentiment que j'ai adopté et que je crois avoir démontré.

Quelques personnes soutiennent que les biens ecclésiastiques appartiennent non à l'Église, mais aux établissements mêmes qui les possèdent. Cette opinion n'est pas admissible; je crois l'avoir suffisamment réfutée; mais dans cette opinion même il faudrait suivre le principe général, d'après lequel, à la dissolution d'une société les biens se divisent entre les sociétaires. Il est vrai que les moines n'ont pas le droit de posséder pendant que le couvent subsiste, mais à l'instant même de la suppression ce droit leur appartient de droit naturel.

Ajoutons à cela que presque toujours un ordre religieux comprend plusieurs maisons, et qu'à l'extinction de l'une de ces maisons ses biens appartiennent aux autres maisons de même ordre. Or dans le cas présent on ne supprimerait que des communautés particulières et non les ordres. Les biens des communautés appartiendraient donc de droit aux autres maisons du même ordre non supprimées, mêmes situées hors des États, pourvu que le droit de succéder entre les deux États soit réglé par un traité.

Ainsi, en toute hypothèse, soit que ces biens appartiennent à l'Église ou aux institutions monastiques, le Gouvernement ne peut pas s'en emparer sans violer le droit de propriété, sans commettre une ériante injustice.

On répond que le Gouvernement ne veut pas s'en emparer des biens ecclésiastiques, mais seulement en faire une nouvelle distribution. On ne veut pas s'en emparer! Je prends acte de cet aveu; il prouve qu'au fond de la conscience on sent qu'on n'en a pas le droit, et qu'en réalité ces biens sont à l'Église; mais si ces biens sont à l'Église, c'est à elle aussi, et à elle seule qu'il appartient de les administrer et d'en faire une nouvelle distribution, s'il en est le cas.

On ne veut pas s'en emparer! et cependant on veut y prendre les 928,412 francs, équivalant à un capital de 20 millions, qui en réalité sont une dette de l'État.

Quelques défenseurs du projet ont osé soutenir que les propriétés des communautés religieuses étaient des biens mal acquis. Il n'y a qu'une seule réponse à faire à une pareille accusation: il y a dans les États du roi une magistrature respectable; si des injustices ont été commises

quelque part, qu'on le prouve devant les tribunaux; sinon on ne mérite que le titre de calomniateur.

L'exécution du projet serait en Savoie une injustice plus manifeste encore que partout ailleurs.

La révolution française avait détruit toutes nos corporations religieuses; celles que nous avons maintenant ont été formées depuis lors; elles ne possèdent rien de ce qui a appartenu aux anciens couvents; les personnes qui en font partie n'y trouvent que ce qu'elles y ont mis, leur dot et le produit de leur travail. Elles n'ont formé ces établissements qu'après y avoir été dûment autorisées. Si 20 ou 30 ans après cette autorisation on allait les disperser et s'emparer de leurs biens, on commettrait une injustice plus évidente que la lumière du soleil en plein midi.

En certains cas on violerait non seulement la justice, mais encore les convenances les plus respectables.

L'Église d'Hautecombe possède les cendres de plusieurs princes de la Maison de Savoie, et spécialement celles du roi Charles-Félix et de la reine Marie-Christine. Ce prince pieux a fait de grandes dépenses pour orner cette église monumentale; il a voulu perpétuer la prière sur sa tombe. Lui et la reine son épouse ont doté cet établissement, non aux frais de l'État, mais de leurs deniers, et en partie aussi de ceux de l'Église, avec la permission du St-Siège. Il y aurait quelque chose d'impie et de sacrilège à ne pas respecter leurs dernières volontés.

On veut dépouiller l'Église pour améliorer la situation des royales finances, mais 1° quelle que soit la situation des finances, on ne doit pas commettre une injustice pour la rétablir; 2° je crois pouvoir assurer qu'en cela encore les espérances seront déçues, et que la vente des biens si injustement confisqués sera une dilapidation sans avantage sensible pour l'État. L'expérience de la France l'a prouvé.

« Avec les biens du clergé, disait Talleyrand à l'Assemblée constituante, la nation pourra: 1° doter le clergé; 2° éteindre 50 millions de rente viagère; 3° éteindre 60 millions de dette perpétuelle; 4° détruire tout espèce de déficit. »

« Contrairement à ces promesses, dit l'historien Lacroix, le revenu public ne fut amélioré dans aucun de ses branches. Au lieu de l'extinction promise de 110 millions de rente, la dette s'accrut dans une épouvantable progression. L'Assemblée constituante créa pour sa part 1800 millions d'assignats. Après la banqueroute des assignats le Gouvernement en fit une nouvelle qui enleva aux créanciers les deux tiers de leurs biens » (1).

Voilà la route sur laquelle nous marchons à grands pas, et je crains fort, MM., qu'il ne soit le cas de dire: voilà aussi notre avenir; parce que, selon un vieil adage, les injustices sont un levain qui occasionne la ruine des familles.

On a déjà beaucoup parlé des dispositions du Concile de Trente relatives à la question qui nous occupe. Cependant elles sont ici un élément trop essentiel pour qu'il me soit possible de les passer sous silence. Je vais donc citer ses paroles, et je vous prie de remarquer que ce sont les paroles d'un Concile qui a toujours été regardé comme œcuménique par toute l'Église.

« Peines portées contre ceux qui s'emparent des biens de l'Église.

« Si quelqu'un, ecclésiastique ou laïque, quelle que soit

sa dignité, fût-elle même impériale ou royale, se laisse emporter par la cupidité au point d'envahir la juridiction, les biens, les droits, les rentes d'une église ou d'un bénéfice quelconque, ou par lui-même, ou par une personne interposée, et de les usurper, sous quelque prétexte et par quelque artifice que ce soit, qu'il soit et demeure soumis à l'anathème, c'est à dire à l'excommunication jusqu'à ce qu'il ait restitué ces biens, droits ou rentes à l'Église, ou à ses administrateurs, ou au bénéfice dépossédé, et qu'ensuite il en obtienne l'absolution du St-Siège » (1).

Nous voyons par ces paroles, MM., que l'usurpation des biens de l'Église est défendue par le St-Concile de Trente sous peine d'excommunication majeure à encourir par le seul fait et spécialement réservée au St-Siège. Si la loi est publiée, l'excommunication sera donc encourue par la même et sans nouvelle sentence: 1° par tous ceux qui l'auront votée; 2° par tous ceux qui concourront à son exécution d'une manière quelconque; 3° par tous ceux qui se rendront acquéreurs des biens ecclésiastiques ainsi violemment usurpés.

Ce décret du St-Concile de Trente est bien certainement publié, reçu et pleinement en vigueur dans nos États; car les évêques en renouvellent solennellement la publication chaque fois qu'il font la consécration d'une église; et moi-même je l'ai publié de nouveau à Turin, au milieu de la ville, le 15 juin 1853, en faisant la consécration de la belle église de St-Maxime. Ce décret était rappelé et déclaré obligatoire dans les constitutions synodales de St-François de Sales, et il l'est encore aujourd'hui dans celles de tous les diocèses de Savoie.

Déjà des décrets analogues avaient été portés par le 1^{er} Concile général de Latran en 1123, et par le Concile de Constance en 1439.

Quelques personnes regardent ces décrets comme des mesures surannées; c'est une erreur: quiconque est sincèrement catholique doit reconnaître que l'excommunication n'est pas un glaive émoussé; elle n'a rien perdu de sa force; elle produit aujourd'hui les mêmes effets que dans les siècles passés.

Je ne puis pas me dispenser non plus de vous rappeler que le projet de loi sur lequel nous avons à voter a été condamné, très-formellement condamné, par le Souverain Pontife, dans son allocution du 22 janvier dernier. Si donc nous avons à cœur d'être encore comptés au nombre des catholiques, au nombre des membres de l'Église, nous devons lui refuser nos suffrages.

Certainement l'un des plus funestes effets de cette loi serait de rendre plus difficile et plus éloignée que jamais cette réconciliation avec le St-Siège qui est si ardemment désirée par tous ceux qui sont sincèrement attachés aux principes catholiques.

Pour nous, MM., le Pape est le père commun des fidèles; il est notre père à tous; le mépris d'un père ne porte pas bonheur. Il y a bien longtemps déjà que ce désaccord subsiste. Quand finira-t-il? On ne peut le prévoir; ce temps nous semble long, fort long; nous comptons les jours, n'allons pas éloigner encore cette époque de réconciliation par une mauvaise loi.

On paraît vouloir de propos délibéré intimider, appauvrir, humilier ce qu'on appelle, avec mépris, le parti clérical. Mais tandis qu'on n'aura pas les sympathies du parti clérical, on n'aura pas non plus les sympathies de ceux

(1) Hist. de l'Assembl. Const., t. II, pag. 3.

(1) Sess. 22, cap. XI, De Reform.

qui vont à la messe, et, quoi qu'on en dise, c'est encore numériquement la très-grande majorité, la seule vraie majorité, et quand on a cette majorité là contre soi, tôt ou tard on est forcé de reconnaître qu'on s'est fourvoyé.

Mais on dit qu'il y a pourtant des réformes à faire; que l'Église est trop riche, qu'il y a des monastères à supprimer, que le nombre des ecclésiastiques doit être diminué!....

L'Église est trop riche!....

Mais parce qu'un homme est riche, il ne s'ensuit pas qu'on ait droit de le dépouiller.

En Angleterre le clergé protestant possède de grandes richesses et cependant on ne les lui enlève pas; on respecte le droit de propriété.

Il y a des réformes à faire!.... Je ne suis pas éloigné de le penser, mais ces réformes doivent être faites par qui de droit. Il n'appartient pas à l'Église de réformer l'État, ni à l'État de réformer l'Église. Faites par l'autorité du St-Siège, ces réformes, quelles qu'elles soient, mériteront notre approbation et notre respect.

Quelques sacrifices qu'on puisse leur imposer, les évêques et les communautés religieuses s'y soumettront sans difficulté, pourvu que tout soit réglé d'une manière légitime; dès lors personne n'aura rien à se reprocher, ni le roi, ni le Ministère, ni le Sénat, ni ceux qui pourraient acquérir des biens ecclésiastiques vendus régulièrement, ni pendant la vie, ni à l'heure de la mort. Mais faites par des hommes qui n'ont aucun rang, ni aucun droit dans l'Église, ces prétendues réformes ne sont plus que des excès révolutionnaires et de criantes injustices.

Mais, dit-on encore, elles sont nécessaires ces réformes; si l'Église ne les fait pas, nous les ferons nous-mêmes; nous serons les instruments de la Providence.

Mais remarquez bien, MM., que la Providence qui sait tirer le bien du mal, se sert pour arriver à ses fins tantôt de ce qu'il y a de plus saint, et tantôt de ce qu'il y a de plus méchant parmi les hommes, comme l'étaient ceux qui tourmentaient les martyrs. Il y a des instruments dont Dieu se sert un jour dans sa colère et qu'il jette au feu le lendemain. Que le ciel nous préserve d'être jamais les instruments de la Providence de cette manière-là.

Des hommes honorables nous disent: je reconnais que la loi est mauvaise, je n'en puis douter; je ne veux pas engager ma conscience, ni encourir les censures de l'Église; je ne veux pas participer à une injustice qui m'obligerait solidairement à la restitution; mais je vois que la situation est grave; je pense qu'il faut être conciliant et consentir à des amendements afin de ne laisser faire que le moins de mal possible.

Mais remarquez bien, MM., qu'au fond la question qui nous occupe est essentiellement une question de principes; elle se réduit à savoir si c'est au Pape ou au pouvoir civil qu'il appartient de gouverner et de réformer l'Église.

Le Ministère veut supprimer les corporations religieuses et s'emparer de leurs biens; il n'en a pas le droit.

Des hommes modérés trouvent que c'est trop de les supprimer toutes; ils proposent des amendements; mais s'il n'a pas le droit de les supprimer toutes, il n'a pas non plus le droit d'en supprimer la moitié, il n'a pas le droit d'en supprimer le quart; il n'a pas le droit d'en supprimer une seule.

Si des suppressions sont jugées nécessaires, c'est à l'Église et non à lui qu'il appartient de les faire.*

Le 5^e précepte du Décalogue dit: « le bien d'autrui tu ne prendras, » et par là il défend le vol d'un centime en même temps que celui d'un million. Il n'y a donc pas ici d'amendements possibles; toute la question est dans le principe: elle ne souffre pas de division. C'est oui ou non, tout ou rien.

Pour tous ces motifs je vote contre le projet de loi.

Quant aux réformes qu'on pourrait juger nécessaires, la question ne pourra être terminée convenablement et légitimement que par un traité avec le St-Siège; je le crois très-possible, et si le Gouvernement le désire sincèrement, tous les évêques des États du roi interposeront volontiers leurs bons offices pour en faciliter la conclusion, quelques sacrifices qu'il puisse leur imposer.

On a beaucoup parlé de la prétendue impossibilité de faire un traité avec le St-Siège.

Cette impossibilité est loin d'être prouvée, car

1^o On voit par les documents qui ont été publiés que les points en discussion n'étaient que d'une médiocre gravité et qu'on aurait facilement pu s'entendre au moyen de quelques concessions.

2^o En octobre 1854, lorsque monseigneur l'archevêque de Gènes et les évêques d'Annecy et de St-Jean de Maurienne sont allés à Rome, MM. les ministres et le roi lui-même les ont très-spécialement chargés de parler à Sa Sainteté et à son secrétaire d'État pour les disposer à un arrangement; on paraissait alors le désirer sincèrement. MM. les évêques ont rempli leur mission avec zèle et dévouement; mais sans attendre leur retour, sans attendre aucune réponse de leur part, on a envoyé à Rome à la fin de novembre le projet de loi relatif à la suppression des convents. C'était clairement déclarer qu'on ne voulait point d'arrangement.

Pour prouver ce que j'avance je crois devoir vous donner lecture de deux lettres qui ont été écrites alors par les trois évêques que j'ai nommés.

Copie de la lettre que Messieurs les Evêques de Gènes, de Maurienne et d'Annecy adressèrent au Roi.

Rome, le 26 novembre 1854.

SIRE;

Depuis notre arrivée à Rome nous nous étions occupés, selon les intentions de V. M., des moyens d'aplanir les voies à un arrangement avec le St-Siège. Nous avons trouvé les dispositions les plus bienveillantes soit dans les cardinaux, avec lesquels nous en avons conféré, soit dans le Souverain Pontife. Malgré tout ce que l'on écrit, et tout ce que l'on fait dans les États de V. M. contre l'Église, le St-Siège était disposé, selon ses anciennes maximes, à venir au secours des finances à raison de l'état de détresse où elles sont. Il avait déjà donné une preuve de cette disposition lorsqu'il consentit, il y a deux ans, à la création d'une Commission mixte. Il demandait seulement, ce qui nous semblait parfaitement sage et raisonnable, que le Gouvernement prit l'engagement de reprendre et de terminer les négociations sur les autres difficultés, et que, pour ce qui concerne la question pécuniaire, il fournit des documents plus complets. Nous pensions que le Gouvernement de V. M., voulant mettre un terme à l'état de choses déplorable dans lequel se trouve notre malheureux pays, consentirait à faire à cet égard les concessions nécessaires; mais nous avons été douloureusement déçus.

en lisant une copie du projet de loi que le Ministère veut présenter, touchant les corporations religieuses et les biens ecclésiastiques. Dès lors notre position a été complètement changée, et non seulement nous ne pouvons plus faire aucune instance nouvelle, mais encore nous croyons que, si le projet de loi est présenté, il sera de notre devoir de nous joindre à nos confrères dans l'épiscopat pour faire entendre nos réclamations.

En effet ce projet de loi part des principes que l'Église ne saurait admettre, et qu'elle a toujours rejetés. Il suppose que l'État peut supprimer à son gré les corporations religieuses et qu'il est maître des biens de l'Église. Aucune transaction n'est possible quant à de tels principes, qui évidemment sont contraires à la doctrine catholique, et par conséquent toute intervention officieuse serait inutile et déplacée de notre part.

Nous ajoutons, sans crainte de nous tromper, que ce projet ne saurait être mis à exécution sans occasionner de nouveaux scandales, de nouvelles divisions, et les plaintes les plus fondées de la part des nombreuses personnes qui en seraient les victimes, et d'une population aussi sincèrement catholique, que l'est celle des États de V. M.

Nous espérons donc encore que V. M. ne permettra pas qu'il soit présenté au Parlement. Le vif et respectueux attachement que nous professons pour V. M., notre profond dévouement à sa personne et à son auguste Famille, nous le font de moins désirer, même dans son propre intérêt.

Nous sommes avec le plus profond respect,
Sire, etc.

Signés à l'original:

† ANDRÉ, *Archev. de Gènes*,
† FRANÇOIS MARIE, *Evêque de Maurienne*,
† LOUIS, *Evêque d'Annecy*.

Pour copie conforme,
J. B. A. POSTAZ.

Pour tous ces motifs je vote contre le projet de loi, et en même temps contre tous les amendements qui pourraient être proposés.

MAMELI. Se la legge in discussione, colla quale è proposta la soppressione di case religiose, di benefici semplici e di capitoli di chiese collegiate, e s'impongono quote di concorso a carico degli altri benefici di qualunque natura, e stabilimenti ecclesiastici, non avesse altro scopo che il provvedere al pagamento indispensabile ed urgente delle congrue, che sino al 1854 furono iscritte nei bilanci dello Stato a favore dei parroci, ed il migliorare la condizione dei più bisognosi, non farei molto buon viso al concetto degli autori del progetto.

Per quanto gravi siano i bisogni dello Stato e santo sia il fine, se questa legge non potesse difendersi altrimenti che col manto della necessità, non la giudicherei causa degna di un onesto patrocínio.

Conosco la suprema legge della necessità, fonte primario del diritto civile e delle genti; rimembro anch'io la sentenza di Modestino (Lib. 40, ff. *De legib.*): *Omne ius aut consensus fecit, aut necessitas constituit, aut firmavit consuetudo*; ma per altra parte penso che questa dura necessità non dovrebbe pesare interamente sopra le case religiose, benefici e stabilimenti ecclesiastici, e che il proposto rimedio sarebbe riguardato come la più odiosa di tutte le confische, ed assimilato al fatto dell'eredità che avesse sacri-

ficato il suo autore per assicurarsene la successione ed anticiparne il godimento.

Essendomi però da un accurato e profondo studio convinto che altre considerazioni di un ordine ben più elevato, che non sono quelle di un puro calcolo finanziario, raccomandano la proposta legge, salvo qualche temperamento, onde ridurla a termini più precisi ed esatti, e moderarne l'esecuzione, perciò io mi propongo nella discussione generale, alla quale intendo rigorosamente ora attenermi, d'esaminare l'argomento sotto il triplice rispetto: se la materia sia di competenza del potere civile; se le disposizioni contengano offesa della proprietà e dei diritti acquistati; se la loro attuazione sia opportuna sotto i politici ed economici rapporti nel nuovo ordine di cose.

Sarò geloso quant'altri mai dei diritti della Chiesa, la quale ha ricevuto dal divino suo fondatore la facoltà di sciogliere e di legare nelle cose spirituali che alla di lei competenza si addicono; e fedele ugualmente nel mantenere illese le prerogative del potere civile alla dottrina di Cristo, il quale ne' suoi oracoli ne segnò i giusti confini: *Regnum meum non est de hoc mundo.* — *Date, quae sunt Caesaris, Caesari, quae sunt Dei, Deo.* — *Reges gentium dominantur.* — *Vos autem non sic.* — *O homo, quis me constituit inter vos divisorem?*

E conformemente il dottore delle genti, S. Paolo, in varie sue epistole ad Timot., ad Tit., ad Cor., ad Rom.; che la legge di Cristo, anzichè detrarre, rafforzò il civile impero col vincolo di coscienza fra i governanti ed i governati.

Il Senato comprenderà agevolmente nella sua saviezza, senza che io ne dica di vantaggio, che al punto in cui sono ridotte le cose dopo le recenti pubblicazioni venute dall'estero, non è più tempo d'altalenare; perocchè se tutti sinceramente vogliamo serbare illese l'autorità della Chiesa, niuno, che io creda, vorrà per falso zelo e malinteso spirito di cattolicismo negare allo Stato la facoltà di governarsi colle sue leggi, metterle in armonia colle politiche istituzioni, introdurre uniformità di sistema nell'amministrazione della giustizia fra i sudditi, mantenere la libertà della stampa, dirigere la pubblica istruzione, sciogliere i vincoli cadenti sopra i beni, regolare la capacità civile e la trasmissione delle proprietà, imporre o rinvocare tributi, e provvedere contro chicchessia alla propria difesa e conservazione coi mezzi di preventiva cautela e di repressione dei perturbatori, che sono in vigore in tutti i paesi cattolici, ed anche presso di noi confermati dall'osservanza di secoli.

Incominciando dalla questione di competenza, non prenderò le mosse dall'articolo primo dello Statuto, come alcuni degli onorevoli oratori che mi hanno preceduto. Questo sarebbe l'istesso che volersi sempre aggirare in un circolo vizioso, ossia in una petizione di principio, dicendosi da una parte esorbitante la proposta legge, perchè lesiva della religione dello Stato; dall'altra per contro che la legge non eccede i giusti confini appunto perchè relativa soltanto ad interessi materiali, che niente offendono il principio religioso.

Ponendo pertanto la questione sul suo vero terreno, addurrò pochi cenni, a scanso d'inutili ripetizioni, onde dimostrare che il soggetto della legge non eccede menomamente le facoltà del potere civile.

Qui non si tratta che di togliere la personalità civile ad alcune comunità e stabilimenti religiosi ed ecclesiastici, e di rinvocare i vincoli imposti a certi beni.

Negli articoli 25 e 717 del Codice civile è subordinata l'esistenza dei corpi morali e l'esercizio dei diritti che ne dipendono all'autorizzazione del Re ed alle leggi dello Stato.

Il consenso però dei due poteri è necessariamente intervenuto, quanto ai religiosi ed ecclesiastici istituti, senza che perciò menomamente si confondano le attribuzioni di ciascuno, che sono essenzialmente distinte e separate.

Il potere spirituale autorizza le società religiose ed ecclesiastiche come mezzo conducente alla perfezione cristiana, affinché non si converta in istrumento contrario alla religione e lesivo del carattere d'unità che le ha impresso il divino suo fondatore; impone loro i doveri analoghi a tale scopo e ne sanziona le regole.

Il potere civile, ugualmente libero nella sua sfera d'azione, o non ammette dette società nello Stato, od ammettendole ne fissa a suo beneplacito le condizioni d'esistenza.

Il potere ecclesiastico le revoca, ove le creda in progresso contrarie al vero scopo.

Il potere civile revoca con uguale indipendenza le concessioni fatte, quando le ravvisa poco conformi alle istituzioni dello Stato ed al bene generale.

La regola *unumquodque dissolvitur eodem modo quo colligatum est* non può qui applicarsi nel senso che il concorso dei due poteri sia necessario per decretarne la soppressione, perchè le loro attribuzioni di natura e di oggetto affatto distinte non si possono mai confondere, e ciascuno rimane indipendente e libero com'era da principio nella parte che lo riguarda.

I benefizi sono anch'essi enti morali, come la Chiesa per il cui servizio sono istituiti. La loro istituzione, considerata dal lato puramente spirituale, è di esclusiva competenza dell'autorità ecclesiastica, la quale congiunge l'ufficio coi beni che ne costituiscono la dote.

La facoltà però di sottoporre i beni ad un tale vincolo che li esime dal commercio, e ne trasferisce la proprietà a mani morte, non può dipendere che dalla legge civile, da cui è regolato il diritto di proprietà anche quando si connette con simili fondazioni. (Articoli 418, 435, 436, 884, 885 ed altri del Codice civile.)

In virtù quindi dell'istesso principio, una nuova legge può revocare il vincolo imposto, come ha revocato quelli di fedecomesso, primogenitura, feudalità, bannalità.

Che poi il trovarsi i beni affetti ad un beneficio od altro vincolo d'indole ecclesiastica non li sottragga alle leggi dello Stato, basta a persuadercene che vanno soggetti come tutti gli altri alla spropriazione forzata in causa di pubblica utilità (Stat. art. 29), alla prescrizione (art. 2362), alle pubbliche servitù (art. 364 e seg. del Cod. civ.), ai tributi (art. 426 detto Cod.; Stat. art. 25); non potendo altrimenti godere dei comuni vantaggi e della protezione delle leggi.

Si obietta la contraria osservanza, cioè il fatto della soppressione delle case religiose, ed applicazione dei loro beni e redditi in usi or pii, or ecclesiastici, or profani, sempre con autorizzazione pontificia. Così vediamo, senza rimontare ai tempi più lontani, con breve dell'11 gennaio 1782 soppressa la canonica dei Lateranensi di Novara, e concessa al re la disponibilità di tutti i beni per il mantenimento della forza marittima.

Con altro breve 10 febbraio dell'istesso anno soppressi i due monasteri dei Gerolimini, posti in detta città e luogo di Montebello, fatta al re facoltà di disporre dei beni negli stessi usi, onde accrescersi cioè le forze marittime.

Così pure con breve del 14 settembre 1787 vennero sop-

pressi tre conventi della diocesi di Pavia in questi Stati, cioè della SS. Annunziata, di Santa Maria di Tinella e di Santa Maria della Grazia, con applicazione di un seminario nella città di Valenza.

E con altro, emanato ad istanza del re il 12 settembre 1788, la soppressione dei conventi dei padri Serviti di S. Salvatore, dei padri Domenicani di Pecetto e della città di Valenza per il migliore stabilimento del seminario in detta città.

Con breve del 3 aprile 1793, per tralasciarne tanti altri, la soppressione dei monasteri di Rivalta, di Casanova, di Castelnuovo Scrivia, dei Santi Pietro e Benedetto di Valleggio, del priorato di S. Bartolommeo, di S. Ponzio, con facoltà al re di applicarne i fondi negli usi ivi espressi.

Quanto alla Sardegna basterà il ricordarè la soppressione del convento di S. Lucifero nel 1804, e poche altre poi avvenute in virtù sempre di pontificie provvisori.

Questi fatti hanno il carattere dei tempi in cui seguirono, e dimostrano il lodevole impegno dei principi, dal cui volere tutto dipendeva il governo dello Stato, di evitare dissidi col capo della Chiesa; pur nondimeno i diritti della sovranità, ai quali non rinunziarono, nè avrebbero potuto a loro talento rinunziare, rimasero sempre intatti ed invulnerati.

Non è ora questione sopra i fatti compiuti d'accordo colla Santa Sede, bensì del vincolo perpetuo che si vorrebbe imporre alla sovrana autorità, cui soltanto spetta il costituire e conservare gli enti morali nello Stato, attribuendo loro o rivocando la civile individualità.

Se dalla sola ragione dei fatti si dovesse argomentare, si potrebbe del pari nuovamente mettere in campo le teorie che il Papa può deporre i re, sottoporli come un Arrigo d'Inghilterra nel secolo XII alla disciplina dei prelati e dei religiosi, assolvere i sudditi dal giuramento di fedeltà, dividere i regni in virtù del principio *Domini est terra et plenitudo eius*, annullare i trattati fra le potenze perchè non muniti della pontificia sanzione.

Dico ancora che dovrebbero i vescovi essere reintegrati nel governo e nelle amministrazioni degli spedali, e di tutte le opere pie di beneficenza anche meramente laicali, perchè così disponeva il Concilio tridentino in coerenza all'osservanza dei secoli; dovrebbero pure per la stessa ragione essere rivocati tutti i tributi imposti sulle cose e persone ecclesiastiche, e risorgere tutta la serie delle immunità personali e reali.

Del resto si potrebbero ancora ai fatti contrapporre fatti di ben diverso colore, che fra mille altri forniscono le contese colle repubbliche di Lucca e di Venezia, e col principe sabauda Vittorio Amedeo II, delle quali non è d'uopo intrattenerci dopo quanto ne disse il ministro di grazia e giustizia alla Camera dei deputati nella tornata del 13 febbraio. E senza ricorrere ai tempi rivoluzionari, potrei eziandio addurre la riforma pacificamente operata da Giuseppe II, la quale fu di ben altra importanza sotto il rispetto dei benefizi, e persone ecclesiastiche, delle immunità, dispense, riserve ed altre prerogative, a segno che Pio VI stimò opportuno di recarsi a Vienna nella sua grave età onde piegare l'animo dell'imperatore a più miti consigli, sebbene con poco felice successo.

Finalmente la ragione dei fatti della natura di quelli che si adducono nel nostro Stato, e sono non rari in tutti i paesi cattolici, è d'uopo ricercarla nella riverenza verso la Santa Sede, non nei diritti che possano alla medesima competere.

Nel 1845, dovendosi in Francia sopprimere una corporazione religiosa non autorizzata dalle leggi, si stimò tuttavia conveniente, prima d'applicarla, di chiedere l'intervento della Santa Sede; ma ciò non seguì che colle debite riserve dalla Camera espresse in un ordine del giorno accettato dal Ministero, che richiamava puramente e semplicemente il Governo all'osservanza delle leggi dello Stato.

Ove poi tale ordine del giorno mancasse, avrebbe perciò mai potuto allegarsi uno od anche cento simili fatti di mero ossequio verso il Santo Padre contro gl'imprescrittibili diritti della sovranità dello Stato? Non credo che vi sia chi voglia o possa sostenerlo senza rinunciare al buon senso e senza rendere impossibile ogni Governo.

Havvi pure chi trova un ostacolo negli accordi fatti colla Santa Sede al tempo della famosa Restaurazione, e principalmente nel 14 maggio 1828.

Io più d'ogni altro dovrei fare buon viso a questa ragione, perchè altre volte ho propugnato la scrupolosa osservanza dei concordati.

Ma, signori, è facile lo illudersi e travisare i giudizi in questa materia. Se fuvvi il consenso del Re per lo ristabilimento delle case religiose già prima sopprese, non vi fu patto stipulato, nè obbligo assunto di lasciarle in perpetuo sussistere; sarebbe anzi assurdo il supporlo, perchè importerebbe niente meno che l'abdicazione della sovranità. E supponendolo ancora ipoteticamente, non potrebbe intendersi altrimenti che duranti le medesime circostanze.

Non dirò per ora di più sulle conseguenze delle mutazioni politiche rispetto ai religiosi, perchè dovrò occuparmene di proposito nel progresso del mio discorso, e poi chiuderò la prima parte con alcuni cenni sul valore dei trattati per cui è stata apposta al Governo sardo dagli agenti pontifici la taccia di violata fede internazionale.

Non posso anzitutto dissimulare che il concetto d'internazionalità mal si concilia col carattere di universalità e cattolicità della Chiesa di Cristo, cui ci gloriamo noi tutti d'appartenere, sotto il Pontefice Romano suo vicario e successore del Principe degli Apostoli, che unisce in un solo e comune vincolo tutti i fedeli, in qualunque parte del globo si trovino.

Ora, essendo la Chiesa immutabile nella sua essenza, ossia considerata ne' suoi vincoli e rapporti spirituali, il fatto stesso dell'esistenza di trattati con questa o con quell'altra congregazione di fedeli ci rivela che dessi non ponno versare che sopra interessi materiali ed affatto secondari, per loro natura mutevoli.

Ma, ritenuta ancora la questione nei puri termini del diritto internazionale, basterà il ricordare le osservazioni fatte dal nostro ministro degli affari esteri con dispaccio del 24 luglio 1850 in risposta alla nota di reclamo del cardinale pro-segretario di Stato pontificio (pag. 111 e seg. del volume di recente pubblicazione a tutti noto).

Ammettevasi in tesi generale che scrupolosa in ogni tempo dev' essere l'osservanza dei trattati, e che, ove i medesimi non contengano alcuna clausola resolutoria, od abbiano un'epoca fissa per la loro cessazione, od inchidano qualche condizione atta ad influire sulla loro durata, debbano considerarsi come obbligatori finchè non vengano, per consenso reciproco delle parti contraenti, modificati od annullati. Ma fu pur dimostrato coll'autorità del Coccey, il quale scrisse una dissertazione sulla clausola *Rebus sic stantibus*, e del Wehaton, già ministro degli Stati Uniti d'America presso la Corte di Berlino, la cui opera sul diritto internazionale viene considerata come l'espressione

dello stato attuale delle cose, ed è tanto commendata da Pellegrino Rossi, che quel principio non è tanto assoluto ed inflessibile da non ammettere qualche eccezione; che anzi in tutti i trattati, politici siano, commerciali o di qualunque altra natura, è sottintesa la detta clausola, per virtù della quale cessano d'obbligare quando una delle parti non può senza grave suo danno eseguirli per sopravvenute circostanze diverse da quelle che si ebbero in vista nello averli stipulati.

Questa dottrina, nella quale sono pure consentanei tutti gli scrittori di diritto pubblico che dal secolo XVII in qua hanno trattato siffatta questione, fu luminosamente sostenuta ed esplicita dal duca di Broglie, illustre uomo di Stato, in una tornata della Camera dei pari di Francia del 17 febbraio 1848.

Molto più poi deve applicarsi alle convenzioni fra uno Stato cattolico ed il Santo Padre, non dovendosi mai compromettere, per oggetti o meramente materiali od affatto secondari, come sono quelli di pura disciplina, i sacrosanti spirituali vincoli fra il capo ed i membri di questo mistico corpo.

Dirò di più che il principio ora contestato dagli agenti pontifici è implicitamente riconosciuto ed ammesso in tutte le bolle di collazione dei vescovadi ed altri benefizi concistoriali compresi nell'indulto di Nicolao V del 1451, confermato dai concordati del 1717, 1741, 1791, coi Pontefici Benedetto XIII, Benedetto XIV e Pio VI, in virtù dei quali compete il diritto di regia nomina.

Diffatti suole sempre esprimersi in dette bolle che il Re esercita tale diritto in virtù di un privilegio non ancora rivotato dalla Santa Sede, volendo così accennare alla tacita condizione naturalmente inerente agli accordi che si fanno fra le due potestà col solo scopo del bene della Chiesa e dello Stato.

Comunque il Governo del Re si credesse forte del suo diritto, non mancò tuttavia dei convenienti riguardi verso il Santo Padre, pregandolo di prestare alla divisata indispensabile riforma il suo autorevole soccorso; e non fu che dopo iterati inutili tentativi presentato il progetto di legge, come consta dai pubblicati documenti (pag. 277 e seg.).

Che se immediatamente alla presentazione del progetto tennero dietro la pubblicazione del noto Monitorio e le altre dichiarazioni, le quali, sebbene non portino l'impronta dell'augusto e venerato nome del Vicario di Cristo, non lasciano dubitare del di lui consenso, senza di cui niuno avrebbe osato rendere di pubblica ragione i documenti ufficiali risguardanti le nostre trattative; io, senza dissimulare il mio sincero rammarico al par di tutti gli altri veri credenti che ravvisano nel Papa il divino incontestabile carattere di capo e centro della cattolica unità, mi richiamai alla memoria la lettera scritta da san Gregorio Magno all'imperatore Maurizio nella circostanza in cui questi fece una legge che vietava ai soldati di farsi religiosi. Eccovi il tenore:

« È un rendersi colpevole avanti a Dio il non trattare coi principi con tutta sincerità. Il divieto che la legge fa ai soldati di abbracciare la vita religiosa mi spaventa per voi, lo confesso, perchè ella tende a chiudere a molti la strada del paradiso. Ma io che così parlo ad un grande imperatore chi son io se non un verme della terra? Tuttavia non posso lasciare di parlargli vedendo questa legge opposta a Dio.

« Ecco quanto Gesù Cristo vi dice per la mia bocca:
« Di segretario io vi ho fatto capitano delle guardie; poi
« Cesare, poi imperatore è padre d'imperatore: e voi riti-

« rate i vostri soldati dal mio servizio? Che avrete a rispondere quando il supremo Giudice vi farà render conto di vostra amministrazione? »

L'imperatore non cedette a queste rimostranze: nè pertanto il santo e dotto Pontefice lo dichiarò eretico, nè scismatico, nè lo separò dalla comunione dei fedeli, perchè ben comprendeva che l'esistenza degli ordini religiosi nello Stato essendo una concessione del potere civile, poteva il medesimo colle sue leggi fissarne le condizioni di esistenza. E l'imperatore era ben conscio a sè stesso che mentre egli operava nei limiti della sua competenza, non doveva della giustizia, opportunità ed utilità delle sue leggi nell'interesse dello Stato rendere conto ad alcun'altra autorità sulla terra.

Il coraggio non mancava certamente ad un Gregorio Magno, come non mancò a sant'Ambrogio vescovo di Milano quando negò l'ingresso nella sua chiesa a Teodosio il Grande, bruttato di sangue umano, sino a che non si purgasse col pentimento delle crudeltà commesse in Tessalonica.

Le cose sin qui discorse aprono la via all'esame della seconda questione sui diritti di proprietà, che, secondo alcuni, sarebbero profondamente violati dal progetto con manifesta e quasi, direi, sacrilega usurpazione.

Essendo questo l'appunto più grave, e da altri giudicato il lato più debole della discussione, io mi propongo di parlare separatamente, primo, degli effetti civili risultanti dalle proposte soppressioni, indi delle quote di concorso che si vogliono imporre agli altri benefici e stabilimenti ecclesiastici non soppressi.

Niuno havvi che contenda essere degli individui i beni appartenenti agli enti e corpi morali di cui sono membri, molto meno trattandosi di professi negli ordini monastici, i quali sono individualmente incapaci d'ogni dominio, a segno che, anche dopo sciolti legittimamente dai voti, non ponno acquistare e disporre che per l'avvenire (art. 715 del Codice civile).

Quale adunque sarà la condizione dei beni e diritti temporali che si troveranno vacanti in virtù della soppressione? Affermo che si farà luogo alla devoluzione in favore dello Stato.

Nell'articolo 431 del Codice civile si parla dell'esercizio di tale diritto nei termini più larghi, cioè di tutti i beni vacanti o provenienti da successioni senza eredi od abbandonati, sebbene nell'articolo 962, che è relativo soltanto alle successioni dei defunti senza erede, non si faccia cenno che di eredità devolute al fisco.

Nè questo diritto è nuovo o speciale nel nostro Stato. E esso è comune a tutte le nazioni ed ha la più remota origine. Vedasi il tit.: *De bonis vacant.* nel Cod. Giustiniano, il lib. II, *feud.*, tit. 56°, ove è annoverato fra le regalie; e nelle Pandette la L. 96, ff. I *De legat. et fideicom.*; e la rappresentanza del Senato di Piemonte al re nel 23 settembre 1773, epoca della soppressione della compagnia di Gesù.

Questa giurisprudenza sotto l'impero delle romane leggi andava soggetta ad alcune eccezioni che sono riferite nel tit. *Si liber. imper. soc.* e nelle leggi 2, 3 penult. *De haered. decur.*

Altra ne aggiunse Giustiniano nella Nov. 131, cap. XIII, coll'aver concesso ai monasteri ed alle chiese la preferenza sopra il fisco nei beni dei prelati e dei chierici addetti al servizio delle medesime fino al grado di diacono e diaconessa e dei monaci e monache.

Non havvi però alcuna legge che abbia mai chiamato le chiese ed i monasteri, anche d'una stessa diocesi ed ordine, a succedere vicendevolmente gli uni agli altri nel caso di soppressione o di abbandono, o pure i membri degli ordini monastici o del chiericato a dividersene fra loro le spoglie.

Se le eccezioni confermano la regola in contrario, è dunque certo che i beni dei monasteri e delle chiese abolite od abbandonate sono soggetti al diritto comune dei vacanti per l'effetto della devoluzione.

Sorgerà forse taluno di coloro i quali troppo spesso confondono gl'interessi materiali e temporali cogli spirituali ad opporre che, anche ammessa la legittimità della soppressione dei conventi religiosi, i beni dei medesimi non possono aversi come vacanti nel senso degli articoli 431, 962 del Codice, perocchè, essendo ecclesiastici, devono rimanere in dominio della Chiesa, una ed individua nel mistico e morale suo concetto, sotto un solo capo ed una sola gerarchia, che non perirà giammai, garante la divina promessa.

Ove volessi rispondere storicamente all'argomento, potrei addurre contro la pretesa unità di dominio i privilegi concessi alle ragioni ed ai beni della Chiesa Romana e di altre particolari Chiese, segnatamente la prescrizione centenaria stabilita per la prima, quadragenaria per le altre. (*Auth. Quas actiones tit. De sacros. Eccles. Cod. Giustin.*) Ma io mi propongo di seguire in questa parte un ordine d'idee puramente gerarchico.

Se il progetto non riguardasse che i beni dei monasteri dei due sessi, sarebbe il caso di discutere anzitutto la tesi se tali beni siano da noverarsi fra gli ecclesiastici, quelli massime che non alle spese del culto sono destinati, benal alla manutenzione dei religiosi e delle religiose, perchè la ecclesiastica gerarchia sussisterà nella sua integrità dopo la soppressione dei conventi, come integra era prima della loro istituzione.

Tralascio tuttavia di proposito questa discussione, che tornerebbe inutile per il ben ovvio riflesso che la stessa difficoltà circa la devoluzione dei beni vacanti può con maggiore fondamento elevarsi intorno ai benefici ed agli altri stabilimenti designati per la soppressione, i cui beni sono incontestabilmente ecclesiastici a tenore dell'articolo 433 del nostro Codice.

Dirò adunque che, ammesso eziandio il supposto che i beni dei conventi siano nel novero degli ecclesiastici, lo stesso articolo 433 combinato con altri articoli del Codice risponde abbastanza all'obbietto.

L'ecclesiasticità non è una qualità inerente ai beni, ma si desume dalla natura e condizione del corpo od ente morale cui appartengono, secondo le leggi dello Stato, alle quali spetta il definire le proprietà, stabilire i titoli ed i modi di trasmissione e regolarne gli effetti.

Io ve ne esporrò brevemente il genuino concetto, anche perchè altra volta il cardinale segretario di Stato presso la Santa Sede in una sua nota del 23 settembre 1848 (pagina 82 dei documenti stampati) volle trarne argomento di richiamo per supposta violazione dei diritti della Chiesa universale.

Amico della verità, non oserò mettere in dubbio l'inviolabilità della proprietà della Chiesa a fronte dell'articolo 29 dello Statuto, conscio massime qual sono che con questo intendimento appunto vennero nell'istesso articolo introdotte le parole *senza alcuna eccezione* che mancavano nel primo progetto della nostra carta costituzionale rassegnato al Re Carlo Alberto, cui non parevano abbastanza cautelati i diritti della Chiesa che tanto gli stavano a cuore.

Male però si apporrebbe chi da ciò volesse dedurre l'inerenza reale della suddetta qualità.

Il capo 3°, tit. I, lib. VII del Codice civile è intitolato: *Dei beni relativamente a coloro che li posseggono*; e sotto questo rispetto considerati sono nell'articolo 418 distinti in beni della Corona (ossia demanio dello Stato), della Chiesa, dei comuni, dei pubblici stabilimenti e dei privati; indi nell'articolo 433 sono qualificati beni della Chiesa quelli che appartengono ai singoli benefizi ed altri stabilimenti ecclesiastici.

Dal complesso di coteste disposizioni due conseguenze irrefragabili evidentemente derivano. La prima, che la legge non riconosce il dominio temporale della Chiesa universale, cioè non radica in questa la proprietà dei beni che qualifica ecclesiastici; la seconda, che ammettendo la proprietà dei singoli enti morali, e da questa pertinenza puramente desumendo l'ecclesiasticità dei beni, resta dimostrato che coll'ente morale in cui il dominio era radicato cessare pur deve siffatta qualità.

La teoria contraria, quella cioè che l'ecclesiasticità sia una qualità privilegiata inerente ai beni, ci condurrebbe eziandio all'assurdo che non solo andrebbero esenti dalla appropriazione forzata in causa di pubblica utilità, ma eziandio dall'azione dei creditori negli altri casi di espropriazione dalle leggi stabiliti, semprechè non intervenga il placito dell'autorità ecclesiastica a svincolare i beni dalla suddetta qualità.

Nè parrà tanto strana questa ipotesi a chiunque non ignori come la Curia romana spedisca rescritti di autorizzazione anche per le alienazioni che si fanno per cause accessorie ogni qualvolta sia dagli ordinari od altri amministratori richiesta; sebbene a tale abuso, che non passò mai inosservato, siasi sempre ovviato col *negare l'exequatur*.

Ritenuta pertanto, come più conforme alla ragione ed ai principii sanciti dal Codice civile, la giurisprudenza, che la suddetta qualificazione non sia una reale inerenza, ma desunta puramente dalla qualità del possessore, come demaniali, comunali, privati si dicono i beni quando al demanio dello Stato, ai comuni, ai privati appartengono; e conseguentemente che soppressi li stabilimenti deve lo Stato subentrare, sorgerebbe tuttavia la questione se l'amministrazione dello Stato possa a suo libito disporre, ovvero sia tenuta d'impiegarli in usi per quanto è possibile analoghi alla volontà dei fondatori, testatori, donatori, ed alla destinazione che prima avevano.

Questa opinione non manca di legale fondamento, ed è certamente più equa e conforme alla religiosa pratica dei nostri principii, come ne fanno fede gli elementi stessi dei quali è conflato l'asse economale d'ecclesiastica beneficenza, in cui, oltre i redditi di benefizi soppressi o considerati come tali perchè da lunghissimo tempo non sono stati più conferiti, vi sono inclusi quelli di molti religiosi conventi che più non esistono; e la legge stessa colla quale furono nel 1848 abolite le case dei Gesuiti, applicandone i redditi ai collegi-convitti nazionali, nei quali la religione cattolica è posta a fondamento della morale e civile educazione. Ma il progetto coll'aver destinato i beni ad usi meramente ecclesiastici mi dispensa dall'entrare in questa discussione.

Quindi appena occorre che accenni qui di passaggio che non fanno al proposito le dottrine di Wicleffo, giustamente condannate dal Concilio di Costanza, nè i decreti del Concilio Lateranense, nè quelli del Concilio Tridentino (Sess. 24,

De reform., cap. ix), riferibili soltanto agli usurpatori di beni ecclesiastici.

Vera usurpazione e spogliazione, per addurne un esempio d'antica data, fu quella che la storia d'Inghilterra del secolo XI ci narra di Guglielmo II, il quale, non per diritto di devoluzione, chè non era il caso, nè per provvedere ai bisogni religiosi ed ecclesiastici dello Stato, ma per arricchire il suo dominio, spogliò la Chiesa de' santuari di una gran parte de' suoi beni: parlo di quel Guglielmo re che tanto esercitò la virtù di sant'Anselmo, eletto vescovo di quella Chiesa, illustre cittadino d'Aosta ed insigne dottore.

Non è neppure uopo ricordare che i decreti dei Concili, anche ecumenici, in materia di disciplina od altre che sono regolate dalla legge civile, come il diritto di proprietà in generale, non hanno forza nello Stato, se non in quanto vi sono liberamente ammessi. E che difatti abbia il potere civile in questa parte serbato illesa la sua prerogativa lo dimostrano i citati articoli 413, 433, 436, 2362 ed altri del Codice civile, dai quali è stata in parte confermata ed in parte modificata, secondo la ragione dei tempi, l'antica giurisprudenza.

Aggiungo di più che ciò che il Governo si propone di fare, anzichè potersi qualificare abuso contrario alla vera ragione canonica, è conforme alla dottrina dei canonisti, giusta la quale devesi nelle pie disposizioni riguardare la causa motrice e principale, che è Dio e l'anima, ossia il culto ed onore divino, ed il bene spirituale delle anime.

Valga per tutti il cardinale De Luca, il quale (disc. 22, libro IX, parte 1ª) propone la fattispecie del testamento di un certo Decio Scoglio, ove era istituita erede la Confraternita del Redentore esistente nella sua città, sebbene di fatto alcuna di tal nome non vi esistesse. E conchiude (ai numeri 5 e 6) essere giurisprudenza fuori di controversia, e comunemente ammessa, che l'incertezza ed inesistenza della Chiesa o causa più speciale contemplata non offenda la validità della disposizione:

« Est enim conclusio certa, ex ea probabili ratione, quod
« dispositio principaliter dirigitur in Deum et animum
« ipsius disponentis: unum vero, vel alterum piura opus
« respicit potius modum, quam substantiam, ideoque ipsa
« causa pia in genere est certa, istoque iure passim
« utimur. »

Come adunque vuolsi caratterizzare spogliazione e fare segno alla censura ed anatema dei Concili un atto che non è inteso a distrarre i beni in usi profani, ma a provvedere ai più urgenti bisogni della Chiesa, trovandosi lo Stato nella impossibilità di provvedervi altrimenti?

Notate però bene, a scanso di equivoci, che la teoria del dottore De Luca, della cui applicazione abbiamo qualche esempio nei giudicati dei nostri magistrati, non deve confondersi coll'altra teoria del dominio della Chiesa universale che non è stata mai nello Stato ammessa: altro essendo il dire che nel dubbio debba prevalere la benigna interpretazione per cui l'atto abbia effetto, ed altro il dire che essendo la volontà chiara e certa in favore di un determinato stabilimento, ha al concetto genuino del testatore sostituito un'idea di universalità da cui egli fu alieno, e che sarebbe contraria al bene dello Stato e fomite di mille abusi e dissidi. Ora vi sarebbe di più l'ostacolo della legge, che non riconosce per gli enti morali capaci di proprietà la Chiesa universale, come dai già citati articoli 418, 433.

Vengo alle quote di concorso.

Taluni hanno scorto in questa parte del progetto un

mostro economico, perchè, oltre di essere le quote stabilite a forma d'imposta progressiva, contro le dottrine dei migliori economisti manca l'universalità del concorso e la equa ripartizione in ragione delle facoltà di tutti i cittadini, secondo lo Statuto, ed il disposto dell'articolo 426 del Codice civile.

Altri hanno qualificato il proposto sistema quasi una emanazione ed applicazione della famosa teoria di Robespierre, erede della filosofia di Mably e di Rousseau, e sorgente del moderno comunismo, giusta la quale tutte le proprietà sono incarnate nello Stato, ed i possidenti non ne hanno che l'uso precario, ed al più vitalizio.

Altri hanno gridato essere questo esempio troppo funesto, ravvisando come il primo passo ed avviamento all'imposta progressiva, nata sotto l'influenza delle rivoluzioni e del terrorismo, a Firenze nel 1378 ed in Francia nel marzo del 1793, quando era retta dalla Convenzione.

Niuno vorrà certamente farsi propugnatore di queste strane teorie, per cui i proprietari sarebbero obbligati o a dare tutto il superfluo ai bisogni della patria, od a vendere i beni per isgravarsi dalle imposte, ovvero, con più funesto risultato, come diceva il Guicciardini, a levarsi dalle faccende e dalle industrie per coprire le loro ricchezze, ed andare ad abitare in altri paesi che si governino col parere dei prudenti, non coll'appetito delle moltitudini.

Ma siffatte teorie sono elleno applicabili al caso? Non havvi, a parer mio, chi possa seriamente sostenerlo.

Quanto ai beneficiari, non può esservi lesione dei diritti di proprietà ed alla proprietà inerenti; perchè essi, non che dei beni, non sono neppure dai sagri canoni considerati proprietari delle rendite delle prebende e dei benefici, bensì usuari, amministratori, dispensatori, che devono spendere il superfluo in vantaggio della Chiesa ed in altre opere pie. Questa è dottrina dei Santi Padri e dei Concili.

Io mi contenterò di riferire le parole di sant'Ambrogio (Ep. 31):

« Ecclesia nil sibi, nisi fidem pie dispositionis possidet.
« Hos redivus, hos fructus praebeat. Possessio Ecclesiae est
« sumptus egenorum. »

E quelle del Concilio Parisiense 6° (cap. 18):

« Cesset ergo ambitio, vel invidia, quae dicere solet,
« nimis rerum habere Ecclesias Christi, et perpendat, quae,
« quantaequae sint res Ecclesiae, in eo modo quo dispensandae sunt, dispensentur, nimiae non sunt. Cupiditas
« quippe, imo negligentia quorundam dispensatorum, non
« Ecclesiae amplae res in vitio sunt, quia spretis pauperibus
« ribus in luxum et fastum cleri absumuntur. »

Quindi ovvia è la risposta a tutti gli appunti. Qui non si tratta d'imporre un tributo, ma di provvedere puramente ai bisogni della Chiesa e della religione. Questo dovere incombe principalmente a coloro che partecipano più largamente delle rendite ecclesiastiche, come necessaria conseguenza dell'obbligo che hanno di spendere il superfluo in usi pii. Il sacrificio sarebbe assai più meritorio se volontario; epperò il Governo, suo malgrado, deve intervenire, perchè riconosce in sè stesso il dovere di tutelare e promuovere la religione dello Stato. Di questo suo diritto usò già nell'abolizione delle decime ecclesiastiche della Sardegna e negli assegni pecuniari fatti al clero.

Quanto agli stabilimenti ecclesiastici in generale, se un principio d'ordine pubblico e di bene intesa amministrazione ha suggerito la separazione degl'interessi materiali fra loro, ciò però non esclude che tutti debbano in proporzione dei loro mezzi concorrere allo scopo comune, che è

l'onore di Dio ed il bene spirituale delle anime, quando il bisogno lo richiede.

I sagri canoni ne forniscono frequenti esempi. Così il Concilio Tridentino (Sess. 23^a, *De reform.*, cap. 18^o) ha chiamati a concorrere nella spesa di erezione e manutenzione dei seminari tutti i benefici anche patronati e regolati, monasteri, fabbricerie, confraternite e luoghi pii, non esclusi gli ordini militari; ed ha pure autorizzato la soppressione dei benefici semplici di qualsiasi natura e dignità per applicarne le rendite.

Così ancora l'istesso Concilio, senza alcun riguardo ai diritti acquistati (Sess. 21^a, *De reform.*, cap. 4^o), impose ai vescovi, come delegati della Santa Sede, non solo di obbligar i rettori delle chiese parrocchiali ad assumere i sacerdoti o coadiutori necessari per l'amministrazione dei sacramenti ed il culto divino, ma eziandio d'istituire nuove parrocchie, ove la distanza e la difficoltà dei luoghi il richiedesse, *etiam invitis rectoribus*, assegnando, ove sia d'uopo, una porzione dei frutti alla Chiesa madre spettanti, nonostante qualunque riserva generale o speciale, provvisione, deroga, resignazione, sospensione potesse in contrario addursi.

Ed è qui eziandio da notare che il popolo non è chiamato a somministrare le somme necessarie al vitto dei sacerdoti o coadiutori se non in sussidio, qualora cioè la Chiesa non abbia mezzi propri per qualunque titolo sufficienti. Uguale disposizione si ha nel capo 7^o, ove si tratta delle spese di restauro delle chiese parrocchiali.

Consentaneo era lo spirito delle antiche decretali: mi limito per brevità a ricordare soltanto le parole del capo 1^o, *De Eccles. aedif. vel reparandi*:

« Quicumque ecclesiasticum beneficium habent, omnino
« adiuvant ad tecta ecclesiae restauranda, vel ipsas ecclesias emendandas. »

Queste dottrine tratte dai sagri canoni, mentre confermano vieppiù il principio da me sviluppato che i prebendati, beneficiati e rettori della Chiesa non sono che usuari, amministratori e distributori delle rendite ecclesiastiche, dimostrano ad un tempo come loro incomba un obbligo preciso di soccorrere col loro superfluo alle spese del culto in generale anzichè sottoporre sempre i popoli a nuovi tributi, volendo la Chiesa, madre di pietà, allettare i fedeli al soave giogo della religione di Cristo, non alienarneli con soverchie gravezze.

Un'altra verità però non meno importante e salutare ne risulta, ed è che a torto sono da molti spesso scherniti e calunniati i venerandi canoni della cattolica Chiesa, perchè non ne hanno mai studiato il vero spirito e non sanno tener conto della ragione dei tempi in tutto ciò che è meramente disciplinale e spetta alle competenze fra le due podestà.

Non ignoro che anche in questa parte si vuole trovare un ostacolo nei concordati, per quanto almeno concerna ai benefici compresi nel già mentovato indulto, nella collazione dei quali il re può disporre di un terzo delle rendite o riservarsene la facoltà.

Ma coloro che così ragionano evidentemente confondono i privilegi competenti al re, come patrono in virtù di concessioni fattegli, colle prerogative competenti al sovrano nell'interesse generale dello Stato per diritto inerente alla sovranità. I primi sono personali al re (art. 18 dello Statuto), le altre si esercitano dal potere legislativo, il quale deve prendere norma dai bisogni dello Stato, non dalla misura del regio patronato, nell'imporre i tributi o le quote

di concorso, come esempi anche recenti ne abbiamo nella tassa sulle manimorte e nella personale e mobiliare, senza che alcuno abbia perciò allegato violazione dei concordati.

Stabilite le basi giuridiche della proposta legge, considerata anzitutto dal lato della competenza, indi negl'intrinseci suoi caratteri confrontati coi principii della ragione civile e canonica, non mi rimane che di esaminarla brevemente ne' suoi politici ed economici rapporti, tanto sotto il punto di vista speciale della condizione delle case religiose rimpetto allo Statuto ed alle sue conseguenze, quanto sotto il punto di vista generale.

Non disconosco l'antica illustrazione degli ordini religiosi e gl'importanti servigi resi alla religione, alle scienze, all'industria ed alla civiltà. Nè andrò ricercando nella rilassatezza della disciplina monastica la decadenza d'istituzioni che, ottime nella loro origine ed aventi uno scopo caratteristico, non possono oggi più rispondere ai bisogni dei tempi.

Io mi limiterò a considerarne la loro condizione nel nuovo politico regime.

Gli ordini religiosi hanno i loro statuti approvati, nei quali sono iscritti i voti solenni e comuni a tutti, i doveri speciali di ciascuno, le regole di amministrazione e di disciplina, e comminate pene spirituali e corporali ai refrattari. Fra queste si annovera il carcere più o meno duro, secondo le circostanze, che si sconta nelle case di reclusione esistenti nel recinto dei conventi stessi, le quali sono un vero carcere privato; e lo sfratto per incorreggibilità.

Oltre i molti casi nei quali può farsi luogo alla carcerazione, è prescritto in tutte le regole che non si possa venire alla misura estrema della espulsione se non mediante un processo, e previo lo sperimento del carcere per un anno o sei mesi almeno, onde ridurre l'individuo, ove sia possibile, a miglior consiglio.

Questi mezzi di rigore sono indispensabili per conservare l'ordine e la disciplina monastica, come più volte i superiori regolari hanno rappresentato al Governo ed altri autorevoli suffragi hanno confermato; dimostrando pur troppo l'esperienza che la mitezza, le piccole mortificazioni e penitenze, le armi spirituali non sono valevoli a frenare certi spiriti irrequieti ed indocili.

Per altro verso non può negarsi che se è in facoltà del potere sovrano lo ammettere o no nello Stato istituti religiosi ed il conservare o no quelli che già vi esistono, non può, ammettendoli o conservandoli, loro interdire i mezzi necessari onde tutelarne la disciplina e condurre gl'individui che vi si ascrivono a quella perfezione di vita e di costume, vero scopo delle privazioni ed abnegazioni alle quali si sottomettono, e da cui un lodevole esempio di virtù può risultarne a tutti i fedeli.

Ma lo Statuto guarentisce la libertà individuale, ed i religiosi sono pur cittadini, e vivono sotto la protezione delle leggi. Quindi non si può più permettere che i superiori regolari, per serbare illesa la disciplina, si facciano arbitri, senza alcuna guarentigia di pubblico giudizio, della libertà, e, quasi direi, della vita dei loro subordinati con carcerazioni ed altri tormenti accessori.

Il carcere privato non può autorizzarsi da veruna legge. I genitori stessi, dagli eccessi dei quali guarentisce abbatanza il vincolo di natura e del sangue, non possono usare di tale arbitrio sopra i figli senza dipendere dai tribunali.

La legge poi 9 aprile 1850 non permette che le pene stabilite dalle leggi dello Stato, fra le quali il carcere è anno-

verato, possano applicarsi da altra autorità che dai tribunali laici per reati contemplati dalle stesse leggi o nelle forme comuni.

Che se a taluno paresse agevole il rimedio proibendo l'uso del carcere privato nei conventi e lasciando intatta la facoltà dello sfratto degl'incorreggibili, che non ecceda la loro sfera d'azione, io non esiterei nello asseverare che ne risulterebbe il crollo totale della disciplina monastica. Parecchi individui, se non forse la maggior parte, mal sofferenti del vincolo indissolubile che li lega, diverrebbero incorreggibili, od affetterebbero di essere tali, per poterlo risolvere e farsi espellere: che è appunto la considerazione che ha informato lo spirito delle regole monastiche.

Pensate ora in quale imbarazzo si troverebbe lo Stato. Cotesti individui, restituiti al secolo senza patrimonio e senza speranza di conseguirne, perchè esclusi da ogni successione e dai benefizi ecclesiastici, si appiglierebbero a qualunque pessimo partito per campare la vita, con grave disdoro del carattere sacerdotale; la società poi non potrebbe ultramente difendersi dalla loro maligna influenza che confinandoli o mettendoli sotto la speciale sorveglianza della polizia.

Ma qui sorgerebbe più grave la difficoltà, perchè sono pene anche queste che non possono infliggersi che dai tribunali ed a seguito di regolare processo; e questi ricuserebbero giustamente di procedere, non trovando il caso scritto nel Codice penale.

L'istesso può dirsi del caso in cui il superiore regolare richieda il Governo dell'arresto e della traduzione forzata d'un individuo che abbandona a suo talento il chiostro, o ricusa di trasferirsi alla casa che gli viene destinata.

Al difetto di mezzi onesti e legittimi per tutelare la disciplina soccorrerà l'abuso dei rescritti di secolarizzazione, facilitati con finti pretesti dai superiori stessi per purgare i conventi col minore scandalo possibile. Il Governo poi sarà posto nell'imbarazzo di non poterli ritenere negando l'*exequatur* senza offesa della libertà individuale e senza convertire il convento in carcere arbitrario.

La conseguenza logica di questo ragionamento non può essere altra: o bisogna sopprimere i conventi per la via legale che ci vien proposta, o, conservandoli, fare una legge eccezionale che serva di appendice allo Statuto ed alla legge 9 aprile 1850.

Nè si dica essere queste considerazioni con studiato artificio or poste innanzi per orpellare un fatto tristo con apparenza di bene. Già nel 1851 la legazione sarda presso la Santa Sede (pag. 136 del vol. dei documenti stampati) rappresentava al Santo Padre per mezzo del cardinale prosegretario di Stato che la libertà guarentita ai cittadini dallo Statuto impedirebbe il Governo di prestarsi alla esecuzione delle misure coattive richieste dai superiori dei conventi contro gl'individui che vivessero fuori del chiostro senza commettere eccessi o scandali cadenti sotto la censura delle leggi penali.

E sebbene il male si ripetesse allora in gran parte dalle professioni religiose fatte in età immatura, le quali, non essendo il frutto di una decisa vocazione, danno poi luogo ad un tardo pentimento con grave perturbazione delle coscienze e gravissimo danno delle famiglie; ed il Governo credesse l'autorità civile competente a ripararlo con una legge che non riconoscesse i voti emessi prima di una certa età, espresse tuttavia, ma indarno, il desiderio d'averne in ciò il concorso eziandio della Santa Sede.

Alcuno forse mi apporrà che se fossero vere le cose

esposte, sarebbe più logica la conclusione che tutte indistintamente venissero soppresse le case religiose.

Signori, gl'inconvenienti che si ponno incontrare nella molteplicità così svariata di conventi non sono da temersi quando siano ridotti al piccolo numero che il Governo vi propone di conservare; e le eccezioni cadendo a favore degl'istituti dedicati all'insegnamento, alla predicazione della divina parola, all'assistenza degl'infermi od all'esercizio della più sublime carità, qualunque inconveniente (inevitabile in ogni umano consorzio) sarà largamente compensato dall'utile che apporteranno alla religione ed alla morale.

Oltre a ciò, gl'istituti conservati renderanno perenne testimonianza della rettitudine delle nostre intenzioni, lasciando aperta sempre la via a chiunque vorrà di cuore dedicarsi a Dio nel ritiro, onde non potersi mai dire che sia stata conculcata in questo punto la libertà, soprattutto vi troveranno ricetto, se mai venisse il caso, i distinti soggetti che non mancano negli altri Ordini, ove siano veramente animati dallo spirito di abnegazione, di sacrificio, che formar deve il distintivo caratteristico del religioso, di qualunque istituto e regola egli sia.

Non giova finalmente dissimulare che all'esattezza, unità e decoro della disciplina e della gerarchia ecclesiastica molto detrae l'esistenza di tanti conventi d'Ordini diversi, alcuni dei quali sono per privilegio sotto la immediata protezione della Santa Sede, altri soggetti ai visitatori regolari ordinari, altri a deputati nei capitoli ordinari. (Conc. Trid. Sess. 23^a, *De Regul. et Monial.*, cap. 3^o ed 8^o.)

Non mi diffonderò su tale punto, perchè siffatti inconvenienti non sono conseguenza delle avvenute politiche mutazioni; dirò solo che il difetto d'uniformità, le eccezioni alla giurisdizione ordinaria, le immunità ed i privilegi produssero sempre quegli effetti che dovevano necessariamente risulturne, cioè l'eccessivo incremento del clero regolare in confronto del secolare, la rilassatezza della disciplina monastica, la decadenza dei buoni studi, mercè dei quali potessero i conventi religiosi essere utili ausiliari nell'apostolico ministero.

I sostenitori della tesi contraria hanno invocato anch'essi lo Statuto, dal quale (art. 32) dicono guarentito il diritto di associazione.

Io non mi fermerò nel discutere se il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che ne regolano l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica, comprenda pur quello di associazione, che in altri Statuti, e segnatamente in quello del Belgio, sono distinti e separati.

Per me basta il sapere che gli enti morali in discorso esistono, diversamente dagli individui, non per naturale loro diritto, ma in virtù di un atto sempre rivocabile di sovrana autorità, e che colla soppressione gl'individui che vi sono ascritti rientrano nel diritto comune, anzichè essere posti fuori del medesimo.

Non crederei tuttavia d'aver pienamente soddisfatto al compito che mi sono imposto se non rivolgeffi più direttamente alcune parole a coloro che, senza negare apertamente la competenza del potere civile a sopprimere i corpi morali di cui si tratta, tentano di renderla affatto inane per una via indiretta, non ammettendo che ciò possa farsi pel solo motivo di scemata o cessata utilità, dappoichè, fidando nella concessione fatta dal potere civile, si procacciarono i mezzi di costituirsi e di sussistere, e si sottomiserono alle obbligazioni ed ai sacrifici loro imposti.

Questo argomento, sotto una mala intesa apparenza di

ossequio verso la Santa Sede, condanna come ingiuste ed inique tutte le soppressioni finora fatte con annuenza della medesima, le quali non sono per lo più appoggiate ad altri motivi che alle necessità dello Stato e della Chiesa ed alla menomata importanza ed utilità di siffatte istituzioni.

Gli opposenti non hanno pensato neppure che la maggior parte degli ordini religiosi avendo un voto speciale e caratteristico, che non possono più o non vogliono adempiere, è cessata per proprio fatto o per le sopravvenute mutazioni la condizione e lo scopo della loro esistenza.

Non hanno nè anche posto mente alla differenza che passa tra la personalità civile degli individui, e quella dei corpi morali, la condizione dei quali, rimpetto alla civile ed ecclesiastica autorità, non dovevano ignorare quelli che vi si ascrissero o disposero dei beni in favore dei medesimi.

Aggiungerò ora pochi e rapidi cenni sulla presente condizione economica e politica del clero in generale rimpetto allo Stato.

I dati statistici con tanta cura raccolti dal Ministero ed esposti sommariamente nell'elaborato rapporto della Commissione della Camera elettiva, mi permettono di essere brevissimo.

Seicento e più comunità religiose d'ordini diversi; otto mila cinquecento regolari dell'uno e dell'altro sesso; migliaia di beneficii *sine cura*; diciassette circa milioni di rendite ecclesiastiche che al 4 per cento formano un capitale di circa quattrocento milioni sottratto al libero commercio; ed in tanta sovrabbondanza di mezzi un clero parrocchiale gemente nell'indigenza, sono cifre e dati troppo eloquenti per sè stessi che rivelano una delle più gravi piaghe economiche del nostro Stato.

Ora, essendo la religione la più sicura guarentigia dell'ordine sociale, il decadimento ed avvilitamento del servizio parrocchiale racchiude eziandio il più funesto germe di corruzione morale e politica, anche senza supporre dirette e sovversive mene.

Siavi pure qualche inesattezza nei computi fatti, o per avere accumulato una parte di fondi non rigorosamente ecclesiastici, o per non esservi annesso il quadro delle passività; il divario di qualche milione di rendita e di cinquanta ed anche più milioni di capitale non muta l'essenza della questione.

Noi dobbiamo soprattutto avere sott'occhio che alcuni vescovadi eccedono forse le cento mila lire (somma eguale a quella che hanno tutti insieme i vescovi del Belgio e dupla di quella dell'arcivescovo di Parigi), mentre altri vescovadi non oltrepassano le lire 10 mila.

Fra 4 mila e più parroci un buon numero è dotato di lire 3000 di reddito, altri raggiungono e passano ancora lire 10 mila; la maggior parte però non giunge a lire mille e neppure a 500, e nella Sardegna a lire 240, senza parlare della deplorabile condizione dei vice-parroci e coadiutori in generale.

E vi sarà tuttavia chi vorrà perpetuare tanta disparità ed ingiustizia? O vedere le parrocchie deserte? Ovvero imporre nuovi tributi ai popoli esausti per soccorrere ai parroci indigenti, mentre le stesse rendite ecclesiastiche se fossero con equa bilancia rivolte al vero ed unico loro scopo basterebbero largamente a tutti i bisogni del culto?

E ciò senza mettere a calcolo l'incremento dell'industria e della produzione col ridonare alla coltura ed al commercio tanti fondi or pressochè inproduttivi.

Animati come tutti siamo da un sincero amore della religione dei nostri padri che non può andar disgiunto dall'impegno di promuovere il bene della patria, che può solo risultare dall'armonia di tutti gli interessi nel concetto morale della medesima rappresentati, forza è concludere che questo stato di cose non può durare, e richiede pronto ed energico riparo, a fronte massime dei sempre crescenti nostri bisogni.

Signori, molto ci resta ancora a fare per il miglioramento materiale e morale dei popoli.

In diverse parti dello Stato mancano i più indispensabili ricoveri ed istituti di beneficenza, ed è pure un desiderio l'attuazione del disposto degli articoli 17, 18, 27 e 28 del Codice penale, secondo l'indole delle diverse pene in essi contemplate.

Queste cose che possono a prima giunta parere estranee al subbietto, ho voluto accennare nella conclusione di questo mio qualunque discorso, per dimostrare che reali sono pur troppo e molteplici i nostri bisogni e tali che senza mezzi straordinari e senza radicali riforme non potremo mai venirne a capo.

I ministri della religione, fedeli alla divina loro missione, applaudiranno anche essi, ne sono certo, sinceramente al progresso morale dei popoli che sarà sempre in gran parte dovuto alla benefica loro influenza.

Se ora pendono alquanto incerti all'aspetto di tante novità, e si mostrano più che mai solleciti dell'avvenire, non dobbiamo loro farne un appunto pensando che il tempo

e l'esperienza è il solo efficace rimedio alla divergenza delle opinioni nelle politiche riforme.

Vendicati così i principii su i quali poggia la sovranità dello Stato nell'interesse eziandio della religione, affinché abdicandoli, non si renda poi impossibile ogni accordo, ed avendo pure accennato alla necessità d'introdurre qualche temperamento nella parte esecutiva della legge, ho spiegato abbastanza che mi accosto al voto dei due onorevoli membri dell'ufficio centrale che hanno ammesso esattamente gli stessi principii e tracciato i punti, per così dire, cardinali della riforma del progetto che giudico anche io opportuni, e per sè stessi, e come solo probabile mezzo di conciliazione.

Altri ne aveva ancora in vista, ma rinunzio di buon grado ad ogni propria idea, pregando quei due signori senatori di voler formolare il loro concetto, fiducioso che ciò basterà per correggere la legge di quella durezza nei mezzi d'esecuzione che a molti l'hanno resa meno accetta. *(Bravo! Bene!)*

PRESIDENTE. Essendo prossima l'ora in cui la Camera è solita a sciogliere le sue adunanze, ed essendo molti gli iscritti, io interrogo il Senato se vuole rimandare la discussione a domani.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. La discussione sarà dunque continuata a domani al tocco.

L'adunanza è levata alle ore 5.